SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 agosto 2006, n. **251**.

Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente decreto è finalizzato ad assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4 e 5.

2. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni, individuano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato.

Art. 3.

Misure di conservazione inderogabili

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:

a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;

b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

d) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;

e) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;

h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;

i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5, comma 1.

2. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale.

3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.

Art. 4.

Ulteriori misure di conservazione

1. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, sono altresì vietate:

a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;

b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;

c) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.

2. La realizzazione di centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS). La valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Art. 5.

Criteri ornitologici e requisiti minimi

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire: le misure di cui all'articolo 4, comma 1; le modalità di esercizio nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 2 del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della citata direttiva 79/409/CEE; le altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni a dette Zone funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire tali ulteriori misure e, in caso di inerzia delle stesse, le misure da applicare in via sostitutiva.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. Qualora le Zone di cui all'articolo 2 ricadano all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le norme del presente decreto se più restrittive rispetto alle misure di salvaguardia esistenti ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di pianificazione.

2. Le misure di conservazione previste nel presente decreto sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate per le Zone di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio

1. All'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;

b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e la parola: «grave» è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.».

Art. 8.

Intervento sostitutivo urgente

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle regioni in difformità

dalle richiamate disposizioni. Decorso inutilmente il termine suindicato, le leggi e gli atti regionali difformi da tali disposizioni si intendono abrogati e annullati.

Art. 9.

Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'ordinamento comunitario

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»;

b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, o vvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.»;

c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-*bis*. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»;

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.»;

e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;

f) all'articolo 21, comma 1, lettera *o)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;

g) all'articolo 21, comma 1, lettera *bb)*, dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

Art. 10.

Invarianza della spesa

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. **252.**

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.

2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;

b) Ministro: il Ministro per i beni e le attività culturali;

c) Ministero: il Ministero per i beni e le attività culturali;

d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;

e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;

f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalità previste dalla legge;

1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;

2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;

3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);

4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;

5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;

g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificità, sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;

h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;

i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresì considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.

Art. 3.

Archivio nazionale della produzione editoriale

1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.

Art. 4.

Archivi delle produzioni editoriali regionali

1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.

3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.

4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonché le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.

5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della tutela.

6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

Art. 5.

Raccolta e conservazione dei documenti

1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale.

2. In particolare gli istituti sono tenuti a:

a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie;

b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità;

d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando l'inadempienza secondo le modalità di cui all'articolo 44.

3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721.

Capo II

DEPOSITO DEI DOCUMENTI STAMPATI

Art. 6.

Soggetti obbligati e istituti depositari

1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.

2. Una copia è consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.

4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:

a) libri;

b) opuscoli;

c) pubblicazioni periodiche;

d) carte geografiche e topografiche;

e) atlanti;

f) manifesti;

g) musica a stampa.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, ai documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili.

6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalità di diffusione al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario più idoneo alla loro conservazione.

Art. 7.

Modalità di consegna

1. La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane S.p.a.

2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.

3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.

4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.

5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.

6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.

Art. 8.

Esonero totale

1. Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:

a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa;

b) bozze di stampa;

c) registri e modulistica;

d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;

e) mappe catastali;

f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.

2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1, nonché le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.

Art. 9.

Esonero parziale

1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.

2. Il soggetto obbligato può, altresì, presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.

3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente, la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento motivato che, se di accoglimento, è comunicato anche agli istituti presso i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.

Art. 10.

Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati

1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:

a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;

b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;

c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore.

2. Sui documenti è altresì apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalità di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.

Art. 11.

Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, al fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:

a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;

b) tiratura complessiva dell'edizione;

c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.

Art. 12.

Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalità di deposito

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *e)*, della legge, i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.

2. In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.

3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili può essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.

4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna è effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrità del materiale in essi contenuto.

Art. 13.

Altre fattispecie di deposito

1. Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti pubblici ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.

2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con l'istituzione richiesta, anche nelle forme dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità di deposito dei documenti di cui al comma 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 della legge.

3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.

Capo III

DEPOSITO DEI DOCUMENTI SONORI E VIDEO

Art. 14.

Soggetti obbligati e istituti depositari

1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, è consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.

2. Una ulteriore copia è consegnata all'istituto che sarà individuato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalità indicate dall'articolo 4.

3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite al capo VI.

4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal capo VII.

Art. 15.

Modalità di consegna

1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualità tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione.

3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.

Art. 16.

Esonero totale

1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.

Art. 17.

Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video

1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al comma 1, lettera *c)*, del predetto articolo.

Art. 18.

Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) tiratura complessiva dell'edizione;

b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia di supporto.

Art. 19.

Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità di deposito

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.

2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrità del materiale in essi contenuto.

Capo IV

DEPOSITO DEI DOCUMENTI DI GRAFICA D'ARTE DEI VIDEO D'ARTISTA E DEI DOCUMENTI FOTOGRAFICI

Art. 20.

Soggetti obbligati e istituti depositari

1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista è inviato all'Istituto nazionale per la grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere grafiche o fotografiche realizzate da uno o più autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.

2. Una ulteriore copia è consegnata agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate dall'articolo 4.

3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e valorizzazione.

4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VI.

5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VII.

Art. 21.

Modalità di consegna

1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.

3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista dai quali sia possibile effettuare copia.

4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.

5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.

6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente

vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.

Art. 22.

Esonero totale

1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:

a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;

b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato, o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;

c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista già depositati;

d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.

Art. 23.

Esonero parziale

1. Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per:

a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;

b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;

c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma più appropriata in cui i documenti devono essere depositati.

2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Art. 24.

Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici

1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:

a) sul recto:

1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;

2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla corrispondente all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;

b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;

c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:

1) il nome dell'autore;

2) l'indicazione del titolo;

3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;

4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;

5) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, nonché il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;

6) l'indicazione della tiratura;

7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.

2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:

a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;

b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;

c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:

1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;

2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;

3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro contesto di pubblica diffusione, di effettiva produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;

4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;

5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento e la sua diffusione;

6) l'indicazione della tiratura, ove esista;

7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione di altre opere;

8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.

3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonché gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2. È altresì riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

Art. 25.

Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista, dei documenti fotografici ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, fotografici, nonché dei video d'artista non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) tiratura complessiva dell'edizione;

b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste grafica ed editoriale.

Capo V

DEPOSITO DEI FILM, DEI SOGGETTI, DEI TRATTAMENTI E DELLE SCENEGGIATURE CINEMATOGRAFICHE

Art. 26.

Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari

1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo 2, lettera *f)*, numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.

2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.

3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.

4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 4), è consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate all'articolo 4.

Art. 27.

Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari

1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film effettivamente prodotti.

Art. 28.

Modalità di consegna

1. La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, della legge, avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.

Art. 29.

Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici

1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:

a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;

b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;

c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le sceneggiature di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, della legge;

d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;

e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, relativi a film non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.

Art. 30.

Determinazione del valore commerciale dei film ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge il valore commerciale dei film è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in laboratorio della copia.

Art. 31.

Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature è stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.

Capo VI

DEPOSITO DEI DOCUMENTI DIFFUSI SU SUPPORTO INFORMATICO

Art. 32.

Soggetti obbligati e istituti depositari

1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 1), prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico è consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su supporto informatico è consegnata alla Cineteca nazionale.

3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica è consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente è consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.

5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le modalità stabilite dall'articolo 7.

6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini conservativi.

Art. 33.

Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico

1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 34.

Esonero totale

1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico indicati all'articolo 8.

Art. 35.

Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto informatico

1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:

a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;

b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;

c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali, quali l'International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.

2. Sui documenti è apposta al cura del soggetto obbligato la dicitura: «Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

Art. 36.

Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi su supporto informatico

1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) valore commerciale di edizioni similari;

b) costi di produzione stimati.

Capo VII

DEPOSITO DEI DOCUMENTI DIFFUSI TRAMITE RETE INFORMATICA

Art. 37.

Modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica

1. Le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché la Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.

3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:

a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;

b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;

c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;

d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.

4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma 1.

5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal suo autore.

Art. 38.

Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica

1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 39.

Esoneri

1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.

2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.

Art. 40.

Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica

1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati.

2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.

Capo VIII

STRUMENTI DI CONTROLLO

Art. 41.

Strumenti di controllo

1. Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale è svolto dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza.

Art. 42.

Commissione per il deposito legale

1. È istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata: «Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *d)*, della legge.

2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalità delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *d)*, della legge.

3. La Commissione è composta:

a) dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;

b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;

f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;

g) dal Direttore della Cineteca nazionale;

h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia;

i) da un rappresentante designato dall'ANCI;

l) da un rappresentante designato dall'UPI;

m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:

a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;

b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;

c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori (SIAE);

e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni e di internet;

f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB).

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità e rimborsi di alcun tipo.

6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione è assicurato dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Capo IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ABROGAZIONI

Art. 43.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.

2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, è aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.

3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà.

Art. 44.

Accertamento

1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento.

2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.

3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento è trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalità per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.

4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge.

Art. 45.

Modalità di versamento

1. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da parte dei competenti Uffici

ministeriali, sono versate, a cura del soggetto obbligato, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.

Art. 46.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 297

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2004, n. 98, dispone:

«Art. 5 *(Numero di copie e soggetti depositari)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in fac-simile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;

g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *h)*, *q)* e *r)*;

h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, dispone:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Nota all'art. 1:

— Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispongono:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'art. 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in àmbito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'art. 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *o)* e *p)*.».

«Art. 4 *(Categorie di documenti destinati al deposito legale)*. — 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

a) libri;

b) opuscoli;

c) pubblicazioni periodiche;

d) carte geografiche e topografiche;

e) atlanti;

f) grafica d'arte;

g) video d'artista;

h) manifesti;

i) musica a stampa;

l) microforme;

m) documenti fotografici;

n) documenti sonori e video;

o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);

p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

q) documenti diffusi su supporto informatico;

r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da *a)* a *q)*.».

Note all'art. 2:

— Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1941, n. 166.

— L'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29, dispone:

«Art. 5 *(Riconoscimento della nazionalità italiana)*. — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere *n)*, *o)*, *p)*, nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *n)* e *q)*, almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *i)*, *l)*, *m)*, e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere *o)* e *p)*.

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere *f)* ed *n)*, possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8, con provvedimento del direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.».

Note all'art. 4:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato in nota alle premesse, dispone:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, n. 1, del decreto legislativo 26 marzo 2006, n. 156, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2006, n. 97, dispone:

«Art. 5 *(Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono

esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'art. 128 compete al Ministero.».

— La legge 2 febbraio 1939, n. 374, abrogata dal presente decreto, reca: «Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».

Nota all'art. 6:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Nota agli articoli 7 e 10:

— Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— L'art. 7 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispone:

«Art. 7 *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.».

Nota all'art. 12:

— L'art. 6, commi 1 e 2 e l'art. 5 della legge n. 106 del 2004, dispongono:

«Art. 6 *(Altre fattispecie di deposito)*. — 1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.».

«Art. 5 *(Numero di copie e soggetti depositari)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in fac-simile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;

g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *h)*, *q)* e *r)*;

h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».

Note all'art. 13:

— L'art. 6 della legge n. 106 del 2004, dispone:

«Art. 6 *(Altre fattispecie di deposito)*. — 1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.».

— L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192, come integrato dall'art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2005, n. 42, dispone:

«Art. 15 *(Accordi fra pubbliche amministrazioni)*. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».

Nota all'art. 14:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 15:

— L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 aprile 2004, n. 106 dispone:

«Art. 2. *(Finalità)*. — 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 1, il deposito legale si riferisce specificamente:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'art. 1;».

Nota all'art. 18:

— Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Nota all'art. 20:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Note all'art. 21:

— Per l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.

— Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 24:

— Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 25:

— Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Note all'art. 26:

— Gli articoli 7 e 24, comma 1, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dispongono:

«Art. 7 *(Riconoscimento dell'interesse culturale).* — 1. Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*; ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* ed *m)*.

3. Per ragioni artistiche o culturali, il direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *f)*, *n)* ed *o)*, previo parere della Commissione di cui all'art. 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8.».

«Art. 24. *(Cineteca nazionale).* — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'art. 23.».

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 28:

— L'art. 4, comma 1, lettera *p)*, della legge 15 aprile 2004, n. 106, citata nelle premesse, dispone:

«Art. 4. *(Categorie di documenti destinati al deposito legale).* — 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

a)-o) (omissis);

p) soggetti, trattamenti e sceneggiato di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;».

— Per l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.

Nota all'art. 29:

— Per l'art. 4, comma 1, lettera *p)*, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 28.

Nota agli articoli 30 e 31:

— Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Nota all'art. 32:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 35:

— Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 36:

— Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Nota all'art. 37:

— Per l'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 40:

— Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Nota all'art. 42:

— Per l'art. 5, comma 5, lettera *d)*, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.

Nota agli articoli 43 e 44:

— Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.

Note all'art. 46:

— Per il titolo della legge n. 374 del 1939 si veda nelle note all'art. 4.

— Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, abrogato dal presente decreto, reca: «Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».

— Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, recante «Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1945, n. 38.

06G0272

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 31ª seduta pubblica per martedì 22 agosto 2006, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

06A07902

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tonon Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tonon Sara, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomado en podologia» conseguito in Spagna nell'anno 2005 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Villanueva de la Canada (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di podologo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 6 luglio 2006;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Podologo» contemplato nel decreto ministeriale n. 666/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Diplomado en Podologia» conseguito in Spagna nell'anno 2005 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Villanueva de la Canada (Spagna) dalla sig.ra Tonon Sara nata a Treviso (Italia) il giorno 2 febbraio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Podologo» (decreto ministeriale n. 666/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A07623

DECRETO 2 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Weismann Meital, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Weismann Meital, cittadina israeliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Arts in occupational Therapy» conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Terapista occupazionale»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 6 luglio 2006;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Arts in Occupational Therapy» conseguito nell'anno 2005 presso la «University of Haifa» - Student Administration Division - facoltà assistenza sociale e sanità, comune alla università di Haifa e alla facoltà di medicina del Technion - di Haifa (Israele) dalla sig.ra Weismann Meital nata a Haifa (Israele) il giorno 22 novembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

2. La sig.ra Weismann Meital è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di terapista occupazionale.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A07624

DECRETO 7 agosto 2006.

Revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto, in particolare, l'allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000, nel quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e le relative descrizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva citata, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;

Visto L'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a norma dell'art. 3, paragrafo 1 o dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali sono state fornite informazioni equivalenti in una notificazione presentata in forza dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo;

Visto l'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi notificati per i diversi tipi di biocidi;

Visto l'Allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti identificati ma non notificati;

Visto l'Allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti non identificati prima del 28 marzo 2002 ma che possono rimanere in commercio fino al 1° settembre 2006;

Considerato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del medesimo regolamento, come da avviso riportato nel «Comunicato concernente la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione del 4 novembre 2003», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 1° marzo 2004, n. 50;

Ritenuto di dover procedere alla formale revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici la cui immissione in commercio era già vietata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003;

Considerato che il regolamento (CE) n. 2032/2003, all'art. 4, paragrafo 2, fissa al 1° settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e VII, e garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti principi attivi non vengano immessi sul mercato;

Considerato che il medesimo paragrafo dell'art. 4, estende la suddetta previsione anche ai prodotti contenenti un principio attivo non notificato per lo specifico tipo di biocida al quale i prodotti appartengono;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio relative ai presidi medico-chirurgici contenenti i principi attivi che, in base al regolamento (CE) n. 2032/2003 non possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006;

Ritenuto di dover escludere dalla suddetta revoca i presidi medico-chirurgici contenenti quei principi attivi che, in base ad un progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003, verrebbero eliminati dagli Allegati III e VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, nonché i presidi medico-chirurgici che contengono quei principi attivi, che sulla base del suddetto progetto, risultano notificati per i tipi di biocidi ai quali i presidi in questione appartengono;

Vista la domanda di proroga del periodo stabilito all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2032/2003, avanzata, ai sensi dell'art. 4bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2032/2003, dall'Italia in data 11 luglio 2006, al fine di consentire l'impiego di prodotti contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8, dopo la data del 1° settembre 2006;

Considerato, in particolare, che la suddetta domanda di «uso essenziale», riguarda l'impiego del principio attivo Temefos nei presidi medico-chirurgici appartenenti al tipo di biocida n. 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi»;

Considerato che per alcuni presidi medico-chirurgici è in corso il procedimento di modifica della composizione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 392/98, teso a sostituire i principi attivi in essi contenuti con altri principi attivi regolarmente notificati per il tipo di biocida al quale appartengono i presidi in questione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 174/2000, non costituiscono immissione sul mercato il trasferimento e il

magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione di un biocida;

Considerato che l'impiego presso terzi di prodotti biocidi da parte di operatori professionali è da ritenere equivalente ad un atto di cessione a terzi del prodotto utilizzato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003.

2. Per i prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, appartenenti a tipi di biocidi la cui commercializzazione non è soggetta ad alcun regime autorizzativo, è confermato il divieto di immissione sul mercato, già decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere dal 1° settembre 2006. A decorrere dalla medesima data i presidi medico-chirurgici revocati non possono più essere immessi sul mercato né vi possono essere più mantenuti.

2. A decorrere dal 1° settembre 2006, i prodotti, attualmente di libera vendita, rientranti nei tipi di biocidi di cui all'Allegato IV, del decreto legislativo n. 174/2000, contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, non possono più essere immessi sul mercato, né vi possono essere più mantenuti.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, che contengono un principio attivo che non è stato notificato per il tipo di biocida al quale i presidi medesimi appartengono, secondo quanto indicato nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere dal 1° settembre 2006. A decorrere dalla medesima data i presidi medico-chirurgici revocati non possono più essere immessi sul mercato, né vi possono essere più mantenuti.

2. A decorrere dal 1° settembre 2006 i prodotti biocidi, attualmente di libera vendita, che contengono un principio attivo che non è stato notificato per il tipo di biocida al quale i prodotti medesimi appartengono, secondo quanto indicato nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, non possono più essere immessi sul mercato, né vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è provvisoriamente sospesa per i principi attivi elencati nell'Allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Sono provvisoriamente esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, i presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo «Temefos» N.CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», i quali, pertanto, possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006.

Art. 6.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata presentata una domanda di modifica della composizione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi attivi precedentemente autorizzati con uno o più principi attivi inseriti nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, non sono soggette a revoca.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° settembre 2006, i presidi medico chirugici, per i quali è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere immessi o mantenuti sul mercato con la composizione attualmente autorizzata.

Art. 7.

1. Sono consentite, dopo il 1° settembre 2006, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 8.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6, a decorrere dal 1° settembre 2006 è vietato l'impiego presso terzi, da parte di operatori professionali, dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 9.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirugici oggetto del presente provvedimento di revoca.

Roma, 7 agosto 2006

Il direttore generale: DE GIULI

ALLEGATO A

a)Principi attivi, già contenuti nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, per i quali sono state presentate, ai sensi dell'articolo 4ter del medesimo regolamento, domande di proroga relativamente ad ulteriori tipi di biocidi (le ulteriori tipologie sono indicate con sottolineatura)

Denominazione (EINECS e/o altri)	Numero CE	Numero CAS	PT01	PT02	PT03	PT04	PT05	PT06	PT07	PT08	PT09	PT10	PT11	PT12	PT13	PT14	PT15	PT16	PT17	PT18	PT19	PT20	PT21	PT22	PT23
Acido citrico	**201-069-1**	77-92-9	**1**	2	3																				
Acido nonanoico	**203-931-2**	112-05-0		2								10									**19**				
Acido ottanoico	**204-677-5**	124-07-2				**4**														18	19				
Acido decanoico	**206-376-4**	334-48-5				**4**														18	19				
Iodio	**231-442-4**	7553-56-2	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11											**22**	
Solfato di rame	**231-847-6**	7758-98-7	**1**	2		**4**																			
Piritione zinco	**236-671-3**	13463-41-7		**2**				6	7		9	10			13								21		
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one	**264-843-8**	64359-81-5						6	7	**8**	9	10	11	12									21		
Miscela di: bis(2-etilesil)fosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-etilesilidrogenofosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio	404-690-8	68132-19-4						**6**	**7**		**9**														

b)Principi attivi per i quali sono state presentate le domande di proroga ai sensi dell'articolo 4ter del regolamento (CE) n. 2032/2003 e che provvisoriamente possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006 relativamente alle categorie di prodotto indicate.

Denominazione (EINECS e/o altri)	Numero CE	Numero CAS	PT01	PT02	PT03	PT04	PT05	PT06	PT07	PT08	PT09	PT10	PT11	PT12	PT13	PT14	PT15	PT16	PT17	PT18	PT19	PT20	PT21	PT22	PT23
Cianuro di idrogeno	200-821-6	74-90-8								8						14				18					
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidrossi-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one / Rotenone	201-501-9	83-79-4																	17						
Cinnamaldeide / 3-fenil-propen-2-ale	203-213-9	104-55-2		2																					
Acido laurico	205-582-1	143-07-7																			19				
Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta	215-137-3	1305-62-0		2	3															18					
Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime	215-138-9	1305-78-8		2	3															18					
Solfato di ammonio	231-984-1	7783-20-2											11	12											

Denominazione (EINECS e/o altri)	Numero CE	Numero CAS	PT01	PT02	PT03	PT04	PT05	PT06	PT07	PT08	PT09	PT10	PT11	PT12	PT13	PT14	PT15	PT16	PT17	PT18	PT19	PT20	PT21	PT22	PT23
Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica	253-425-0	37247-91-9		2	3															18					
Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica	254-454-1	39445-23-3		2	3															18					
[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile / Fenoxycarb	276-696-7	72490-01-8								8															
Complesso decaossido di tetracloro	420-970-2	92047-76-2	1	2	3	4	5																		
N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N'-ciano-N-metiletandiminammide / Acetaprimid	Prodotto fitosanitario	160430-64-8																		18					
Olio di pino	Olio naturale	8002-09-3		2																					

c) Principi attivi presenti nell'Allegato III del regolamento (CE) N. 2032/2003, che, in via provvisoria, possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006.

Cianuro di idrogeno*

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one / Rotenone*

– Cinnamaldeide / 3-fenil-propen-2-ale *

– Cetalconio cloruro

– Cloruro di benzildimetil(ottadecil)ammonio

Cloruro di benzododecinio

– Cloruro di miristalconio

– Acido laurico*

– Bromuro di didecildimetilammonio

– Cloruro di dimetildiottilammonio

Bromuro di benzildodecildimetilammonio

Solfato di ammonio*

Cloruro di decildimetilottilammonio

Cloruro di benzildimetiloleilammonio

Composti con ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri

Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri

– Composti si ammonio quaternario, dicoccoalchil dimetil, cloruri

– Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri

– Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri

– Composti di ammonio quaternario, di-C6-12-alchildimetil, cloruri

– Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri

– Composti di ammonio quaternario, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri

– [2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile / Fenoxycarb*

– Composti di ammonio quaternario, di-C8-18-alchildimetil, cloruri

Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri

Complesso decaossido di tetracloro*

N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N'-ciano-N-metiletandiminammide/ Acetamiprid*

Cloruro di N-isononil-N,N-dimetil-N-decilammonio

Olio di pino*

*Questi principi attivi rimangono sul mercato dopo il 1° settembre 2006 per i tipi di biocidi indicati nella parte b).

d) Principi attivi presenti nell'Allegato VII del regolamento (CE) N. 2032/2003, che, in via provvisoria, possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006.*

Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta*

Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime*

– Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica*

Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica*

* Questi principi attivi rimangono sul mercato dopo il 1° settembre 2006 per i tipi di biocidi indicati nella parte b).

06A07630

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 2006.

Sostituzione di un componente della speciale commissione per gli artigiani di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 13/05 del 19 agosto 2005 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la speciale commissione per gli artigiani di Rovigo;

Visto il foglio con il quale il sig. Zanirato Lauro comunica le proprie dimissioni da componente della speciale commissione per gli artigiani in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 1º giugno 2006 con la quale l'Unione Polesana Artigiani di Rovigo designa, in sostituzione del dimissionario Zanirato Lauro, quale nuovo componente della speciale commissione per gli artigiani il sig. M.O. Bonini Adolfo nato a Polesella (Rovigo) il 24 febbraio 1955;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così

Decreta:

Il sig. M.O. Bonini Adolfo viene nominato componente della speciale commissione per gli artigiani di Rovigo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dimissionario sig. Zanirato Lauro.

Il predetto sig. Bonini Adolfo durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 3 agosto 2006

Il direttore provinciale: BORTOLAN

06A07639

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Sharif Mohammed Abbasi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Sharif Mohammed Abbasi, cittadino del Bangladesh, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Higher secondary certificate examination», conseguito presso il «Brahmanbaria Gov. College» di Comilla (Bangladesh), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfezione derattizzazione, disinfestazione e sanificazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Tenuto conto che la stessa Conferenza di servizi ha invece ritenuto che i titoli posseduti dal richiedente fossero non adeguatamente idonei, ai fini dell'esercizio delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, ritenendo necessaria l'applicazione di una misura compensativa teorico-pratica per garantire la completezza della formazione professionale, in quanto carente nelle materie di formazione specifica non supportata da esperienza lavorativa;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna il 9 maggio 2005;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Assopulizie:

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sharif Mohammed Abbasi, nato il 17 settembre 1977 a Brahmanbaria (Bangladesh), cittadino del Bangladesh, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di disinfezione, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

2. Per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico di impresa di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *c) d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, è necessario il superamento della misura compensativa, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda al Presidente della Camera di commercio, industria, e agricoltura di Bologna.

La Camera di Commercio di Bologna provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal Presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;

da un rappresentante della regione Emilia-Romagna;

da un rappresentante dell'osservatorio delle imprese di pulizia;

da un rappresentante dell'ASL locale;

da un imprenditore in rappresentanza della categoria.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio e in una prova pratica miranti a verificare il possesso di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del PH;

identificazione dei diversi tipi di pavimentazione (marmo, cotto, ardesia, ceramica, gomma e linoleum) e tecniche per il loro trattamento in particolare con riferimento alla disinfestazione;

tipologie di moquette (lana, acrilico, sintetico) e relative modalità di trattamento, in particolare con riferimento alla disinfestazione;

macchinari e attrezzature necessarie (aspirapolvere, monospazzole e kit vari, attrezzature per la disinfestazione e la derattizzazione) con specifiche modalità di utilizzo;

significato di un azione di sanificazione, disinfezione e disinfestazione, in particolare con riferimento a:

interventi larvicidi e adulticidi;

conoscenza degli agenti acaricidi, blatticidi, di disinfestazione e derattizzazione e loro uso, precauzioni e limitazioni in ambienti speciali (uffici, scuole, ospedali...);

conoscenza del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.

Il colloquio mirerà a verificare anche la preparazione del candidato sulla gestione dell'impresa richiedendosi cenni relativi a:

conoscenza tenuta libri contabili, fatturazione, assunzioni e gestione del personale;

conoscenza del CCNL imprese di pulizia;

conoscenza garanzie sistema bancario.

Il colloquio, che si svolge in lingua italiana, mira altresì a verificare l'adeguata conoscenza, da parte del candidato, della lingua, in relazione ai prodotti e alle attrezzature utilizzate e delle elementari normative giuridiche.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova, compensativa, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi

06A07642

DECRETO 13 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Achysova Tetyana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI
E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Achysova Tetyana, cittadina ucraina, in possesso del diploma di laurea conseguito presso l'Università nazionale di tecnologie e design di Kiev, per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 19 giugno 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Achysova Tetyana, nata il 21 novembre 1960 a Shmidtove, cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A07643

DECRETO 25 luglio 2006.

Nomina del commissario *ad acta* del consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi:

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540. 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che ha disposto il cambio di denominazione del Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole, con il quale il consorzio agrario provinciale di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interdirettoriale n. 327/2006 del 28 giugno 2006 con cui è stato prorogato l'esercizio provvisorio al consorzio agrario di Rovigo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

Vista la delibera n. 860 del 15 giugno 2006, dei commissari liquidatori nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona del dott. Gianni Bessi, del consorzio, ritenuta persona idonea per motivi di piena conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissari *ad acta*;

Viste le ministeriali del 27 ottobre 2004 e 26 novembre 2004 del Ministero delle attività produttive con le quali si è stabilito che la sottoscrizione dell'atto di nomina del commissario *ad acta* rientra tra le competenze dei direttori generali;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria:

Decretano:

Il dott. Gianni Bessi, nato a Ravenna il 14 maggio 1967, domiciliato in Ravenna, via Pasolini, n. 4, è nominato, con incarico gratuito, commissario *ad acta* del consorzio agrario provinciale di Rovigo, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

Il direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico
CINTI

Il direttore generale dell'amministrazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
ABATE

06A07641

DECRETO 1° agosto 2006.

Reintegrazione del dott. Antonio Voto nelle funzioni di commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che ha disposto il cambio di denominazione del Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo per il Lazio 3643/2006, che ha disposto la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, n. 143/2006 del 7 aprile 2006, in materia di rideterminazione dell'organo commissariale del predetto consorzio;

Ritenuto necessario conformarsi alla predetta ordinanza;

Decreta:

Il dott. Antonio Voto, nato a S. Cipriano Picentino (Salerno) il 4 ottobre 1941, residente a Roma, in via Cassia n. 1415, è reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone, in forza dell'ordinanza n. 3643/2006 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

06A07640

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 2006.

Servizio «112» numero unico europeo d'emergenza.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva N. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e che ha abrogato, a partire dal 25 luglio 2003, la decisione

n. 91/396/CEE del 29 luglio 1991 che prevedeva l'istituzione di un numero unico telefonico europeo per le chiamate di emergenza;

Vista la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) che, all'art. 26, impone agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza;

Vista la direttiva n. 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la raccomandazione della Commissione europea, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 189 del 29 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 che detta, all'art. 76, la disciplina relativa ai numeri di emergenza nazionali ed alla istituzione del «112» numero unico europeo di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 ed in particolare l'art. 127, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, siano individuati i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate di emergenza;

Vista la delibera n. 27 del CIPE, in data 9 maggio 2003, che ha approvato il programma presentato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, comprendente, tra gli altri, anche il progetto «numero unico per le emergenze», per la sperimentazione del suddetto servizio nelle regioni obiettivo 1 e nelle regioni Abruzzo e Molise;

Vista la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 23 luglio 2003, e successive modificazioni, che identifica le numerazioni per i servizi di emergenza (art. 12);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2003 che ha istituito un gruppo di lavoro interministeriale col compito di realizzare uno studio di fattibilità per l'istituzione sul territorio nazionale del Numero unico europeo di emergenza;

Visto lo studio di fattibilità per l'analisi delle problematiche attinenti all'istituzione sul territorio nazionale del Numero unico europeo di emergenza realizzato dal gruppo di lavoro interministeriale e dal medesimo approvato nel corso della riunione del 15 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2005 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, una struttura di missione denominata «Unità tecnico-operativa per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza» con il compito di coordinare le attività per la sperimentazione del numero europeo di emergenza nelle province di Salerno, Palermo e Catanzaro sulla base del predetto studio di fattibilità;

Visto il documento del «Communications committee» CoCom05-07 (DG INFSO/B2) del 18 marzo 2005;

Considerato che, ai fini della corretta funzionalità del servizio «112» Numero unico europeo di emergenza è necessario abilitarlo al trattamento dei dati relativi all'ubicazione del chiamante, all'identificazione della linea chiamante, nonché al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della chiamata ai sensi dell'art. 127, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/2003;

Considerato che l'art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per garantire l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza;

Sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il servizio Numero unico europeo di emergenza è individuato quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 316

06A07644

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 11 agosto 2006.

Criteri e modalità per il co-finanziamento delle spese promozionali da sostenere nel corso del 2007 da parte di istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge n. 181/2006 come convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale (di seguti definito «Ministero»);

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, occorre definire — per l'anno 2007 — i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge n. 1083/1954 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

2. Ai fini della presente circolare si intende per attività promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di emanazione del sistema produttivo ed imprenditoriale, nonché le Camere di commercio italo-estere iscritte all'albo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2007, previa specifica approvazione del Ministero.

2. I soggetti beneficiari devono realizzare attività promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attività senza scopo di lucro. Per attività senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento dell'organismo.

3. Tali previsioni devono espressamente risultare nello statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.

4. Non sono ammissibili domande presentate da regioni, province, comuni e Camere di commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attività promozionale.

5. Sono altresì esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale e le ONLUS.

Art. 3.

Domanda di ammissione al finanziamento

3. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema di cui al modello allegato *A* e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel medesimo modello *A*.

4. Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può dare mandato di esecuzione ad una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a

presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

5. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero del commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2006. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

6. Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono inammissibili.

Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

1. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresì, unito un prospetto riepilogativo (allegato *B* «Schema programma») del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.

2. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel modello allegato *C* («Scheda-progetto»).

3. Ad ogni scheda-progetto devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.

4. Gli allegati *B* e *C* devono essere trasmessi anche in formato elettronico su floppy disk o cd. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it

Art. 5.

Ammissibilità del programma promozionale

1. Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica è valutata anche in relazione alla tipologia e alle dimensioni del soggetto proponente;

risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2007;

essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

2. È considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.

3. A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:

a) organizzazione e partecipazione a fiere estere (in aree comunitarie è consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il calendario pubblicato dalla conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it);

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera sia su supporto cartaceo che informatico (le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo);

d) campagne pubblicitarie all'estero e su media esteri (riviste, radio e televisione);

e) workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;

f) corsi di formazione professionale ed educational per operatori esteri;

g) apertura sito internet in lingua estera (sono ammessi aggiornamenti che comportino variazioni strutturali e grafiche sostanziali).

4. Per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso paese e per lo stesso settore, riproducono o si pongano in alternativa a quelli realizzati dall'ICE o dall'ENIT/Agenzia per il turismo con finanziamento pubblico.

5. Non sono ammissibili progetti che siano presentati su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero o dall'ICE.

6. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2007.

Art. 6.

Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. In linea generale sono ammissibili solo le spese vive direttamente connesse con la componente promozionale dei progetti. A titolo esemplificativo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

affitto area espositiva (non ammissibile per eventi fieristici in Italia; ammissibile per una superficie non superiore a 100 mq — Punto Italia — nei paesi UE);

trasferta all'estero (viaggio, vitto, alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi;

progettazione degli allestimenti, di design, di consulenza per gli allestimenti; noleggio beni strumentali; acquisto beni di consumo e servizi per allestimenti; spese di spedizione e trasporto allestimenti;

pubblicità;

stampa e pubblicazione in lingue estere;

traduzioni e interpretariato;

progettazione del sito web (solo per nuovi siti o ristrutturazioni sostanziali); registrazione del dominio (solo per i nuovi siti e per il primo anno); spese di web-marketing;

affitto sale per workshop, conferenze, seminari; allestimento sale e noleggi attrezzature;

docenze (secondo i tariffari previsti dall'U.E.); spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio, vitto e alloggio) per relatori;

accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici;

coffee break, buffet e catering in occasione di specifici eventi (conferenze stampa, seminari ecc.), in particolare riferiti a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti tipologie di spese: costi interni (ore/uomo personale interno, ammortamenti ecc.); oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni; spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti; imposte e tasse; acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi); acquisto di beni strumentali; apertura uffici di rappresentanza all'estero; forniture di beni e attrezzature necessarie al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese riferite a singole imprese.

Art. 7.

Risultati attesi

1. Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono per:

indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);

valore atteso (standard): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

valore realizzato: il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto.

2. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 8.

Approvazione del programma promozionale

1. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2007. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

2. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

Art. 9.

Menzione del co-finanziamento

1. Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge n. 1083/1954 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura «con il co-finanziamento del Ministero del commercio internazionale».

Art. 10.

Modifiche al programma promozionale

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata

immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.

2. Il programma promozionale già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti o azioni solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2007 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 11.

Concessione e misura del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del «regolamento», la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori dell'Obiettivo 1).

2. La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

3. Il Ministero provvede alla emanazione dei singoli decreti di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.

4. Qualora l'intero programma promozionale o singoli progetti ricevano finanziamenti da altri enti pubblici, il Ministero terrà conto di tali contributi al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali di contribuzione.

5. Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione od altre forme di sponsorizzazione, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.

Art. 12.

Liquidazione ed erogazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

2. L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.

3. Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità, su richiesta del Ministero.

Art. 13.

Presentazione della rendicontazione

1. Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro 3 mesi dalla esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero o in caso di ritardo nell'invio delle fatture da parte di fornitori esteri, il beneficiario deve presentare la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i modelli allegati *D*, *E*, *F*, e *G*.

2. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (allegato *D*), di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (allegato *E*) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato *F*).

3. Gli allegati *D*, *E*, *F*, *G* devono essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk o cd. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it

4. Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

5. Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento concesso dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero, per ogni progetto, solo la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (allegato *G*).

6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es. data, banca, numero di bonifico).

7. La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste.

8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, la rendicontazione può essere corredata da autocertificazioni.

Art. 14.

Ispezioni e verifiche

1. Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli.

2. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

3. In caso di dichiarazione mendace e falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 decade dall'ammissibilità al beneficio e l'amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.

Art. 15.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

1. I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (Capitolo A)».

Art. 16.

Come contattare il Ministero

1. L'ufficio incaricato della gestione del finanziamento è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.

Indirizzo:	Ministero del commercio internazionale Direzione generale per la promozione degli scambi Divisione III Viale Boston n. 25 - 00144 Roma Fax: 06-59932454 e-mail: promo3@mincomes.it
Dirigente:	Dott.ssa Orietta Maizza
Vice dirigente:	Dott.ssa Gabriella Tedone tel. 06-59932420 e-mail: tedone@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria

NOMINATIVO	TELEFONO	E-MAIL
Sig.ra Paola Bastianelli *Coordinatrice*	0659932503	p.bastianelli@mincomes.it
Sig.ra Patrizia De Cristofaro	0659932621	p.decristofaro@mincomes.it
Sig.ra Francesca Di Marco	0659932556	f.dimarco@mincomes.it
Sig.ra Carla Andreozzi	0659932544	c.andreozzi@mincomes.it

Art. 17.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserito nel sito internet del Ministero del commercio internazionale www.mincomes.it

Roma, 11 agosto 2006

Il direttore generale: CAPRIOLI

MARCA
DA
BOLLO

MODELLO A

<u>*Schema di domanda in bollo*</u>

Al MINISTERO DEI COMMERCIO INTERNAZIONALE
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto………………nato a …………………il ………………, residente in ………... …………., nella qualità di legale rappresentante di ………………………………………… (se Società di servizi scrivere "in nome e per conto di Associazione, Ente, Istituto"……..) avente sede legale in …………………… sede amministrativa in …………………… …Telefono n. ……………… Fax n……………… sito web…………… e-mail…………..… codice fiscale e/o partita IVA …………..

chiede

un co-finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma promozionale <u>di rilievo nazionale</u> di cui agli allegati B e C, composto di n. ……progetti.

- Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 e normativa di attuazione (istituto, ente, associazione - o società di servizi -).
- Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
- Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione:
    1. Statuto *(se non già in possesso del Ministero – o eventuali variazioni)*;
    2. Atto costitutivo *(se non già in possesso del Ministero – o eventuali variazioni)*;
    3. Composizione degli organi *(se non già in possesso del Ministero – o eventuali variazioni)*;
    4. Bilancio relativo all'esercizio precedente;
    5. Elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;
    6. Relazione sulle attività svolte;
    7. Programma promozionale 2007;
    8. Agevolazioni pubbliche ricevute.
    9. (in caso di presentazione della domanda da parte della *società di servizi)* Mandato conferito dalla associazione, ente o istituto ad agire in nome e per proprio conto
- Allega altresì tutti i modelli previsti dalla circolare per la descrizione del programma debitamente compilati, in formato cartaceo ed elettronico, e sottoscritti, nonché tutti i preventivi o autocertificazioni relativi ai costi delle azioni;
- Indica le seguenti coordinate bancarie per l'accredito del contributo: cod. ABI…….. cod. CAB…………. c/c n……………. intestato a……………………..
- Indica quale referente per i rapporti con il Ministero il/la………………… recapiti (telefono, Fax, e-mail)

Data, ……….

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO B

Sintesi programma promozionale 2007

Nome del soggetto proponente	Eventuale nome del soggetto attuatore	Numero del progetto	Denominazione del progetto	data di svolgimento	Paese	Settore merceologico *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	Costo del progetto *(importi al netto di IVA)*	Costo totale del programma	Introiti del progetto c/o altri contributi pubblici
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2007

PROGETTO N………
DENOMINATO …………..
COMPOSTO DI N………AZIONI

Compilare sinteticamente ciascuno dei seguenti paragrafi seguendo l'ordine della numerazione:

1. Scelta del mercato estero (*motivi, scopi*)…………………………………………..
2. Settore merceologico (*barrare con una X un solo settore pertinente e utilizzare gli stessi settori per il riepilogo – allegato B*)

Agro-alimentare	☐
Casa - arredo	☐
Chimica-farmaceutica	☐
Elettronica/ICT	☐
Moda-persona	☐
Meccanica/Trasporti	☐
Servizi	☐
Tempo libero	☐
Turismo	☐
Plurisettoriale	☐

eventualmente specificare ulteriori dettagli sul settore……………..

3. Descrizione del progetto
4. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire (*indicatori e valori attesi come previsti dalla Circolare all'art. 7*)
5. Descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare
6. Costo totale del progetto EURO ……………………..al netto di IVA, corredato da uno schema riepilogativo dei relativi preventivi;
7. Piano analitico delle spese riferite alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante
8. Prospetto del piano di copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, delle risorse acquisite dall'esterno (introiti collegati all'iniziativa) e degli eventuali finanziamenti pubblici
9. Elenco delle imprese - associate e non – che partecipano al programma (*specificare se tutte le imprese partecipanti hanno sede nei territori dell'Obiettivo 1*)
10. Il sottoscritto……., consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara … che il presente progetto (o alcune azioni)………. Sono/non sono state presentate ad altri enti per l'ottenimento di altri incentivi pubblici (*in caso affermativo precisare quali*)

Data, …………….

Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)

MODELLO D

Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione e Schema di relazione sull'esecuzione del programma 2007

Al Ministero del Commercio Internazionale
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25- 00144 Roma

Il sottoscritto ………………………………………….., nato a ……………., il…………… e residente in ……………., via ………………………., cap…………………, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in qualità di legale rappresentante dell'organismo (definire se ente, istituto, associazione o *società di servizi operante in nome e per conto di* …….)……………..con sede legale in ………………, Via ………………………………….. n………….. cap………., in riferimento alla liquidazione del co-finanziamento approvato con decreto del Ministero Commercio Internazionale n…. del …. di Euro ……………….., comunica che al fine dell'erogazione del finanziamento le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI…………..,CAB …………………, CONTO CORRENTE …………………..
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ………………………..

e dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ……………………, composto di n. ….. progetti ……………………………………(segue illustrazione del programma realizzato);
e allega le schede informative dei progetti (Allegati E, F e G anche in formato elettronico) ed il prospetto delle spese sostenute.

Data, ………

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO E

Sintesi del consuntivo del programma promozionale realizzato nel 2007

Nome del soggetto proponente	Eventuale nome del soggetto attuatore	Numero del progetto	Denominazione del progetto	Paese	Settore merceologico *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	Costo del progetto a preventivo *(importi al netto di IVA)*	Costo del progetto a consuntivo *(importi al netto di IVA)*	Costo totale del programma a consuntivo	Introiti del progetto c/o altri contributi pubblici
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO F

Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2007
(una per ogni progetto)

PROGETTO N…………
DENOMINATO …………..
COMPOSTO DI N……….AZIONI

Compilare nell'ordine ciascuno dei seguenti paragrafi numerati:

1. Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi)
   ……………………..…………………………………………………………
2. Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..7) …………………………………………..

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Altri risultati ottenuti…………………………

3. Spese sostenute Totale Euro ……..………….. ripartite per ciascuna azione;

	Spese	Introiti (quote partecipazione, sponsorizzazioni, ecc.)	Altri apporti di terzi	Altri contributi pubblici
Azione n.				
Azione n.				
Totale				

Data, ………

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)
…………………………………..

MODELLO G

Distinta delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale 2007

Numero del progetto	**Azioni**	**Spese preventivate**	**Spese sostenute**	**Estremi delle fatture/ricevute fascali di supporto**					**Data e modalità di pagamento (Banca ecc.)**
Riportare le azioni approvate per ciascun progetto		*Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi importi*	*Riportare, per ogni voce di spesa, i costi effettivamente sostenuti*	*Fornitore del bene o servizio*	*Fatura n. ...del...*	*Importo lordo*	*IVA*	*Importo netto*	*Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a euro 12.500)*
ESEMPIO									
Progetto 1									
	predisposizione catalogo	######,##	xxxxx,xx	Rossi SpA	n...... del.....				
	stampa catalogo	######,##	yyyyy,yy	Bianchi srl	n...... del.....				
Totale parziale									
Progetto 2									
	affitto stand fieristico	######,##		Neri srl	n...... del.....				
	allestimento stand	######,##		Verdi SpA	n...... del.....				
Totale parziale									
TOTALE GENERALE									

*Indicare le voci di spesa in EURO, se in valuta indicare anche il cambio

NB: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sotituite da estratti conto, carte di credito, assegni ecc.

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000)

06A07631

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2006.

Ammissione agli interventi dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie Wireless, presentati ai sensi del decreto direttoriale del 30 luglio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'Università e della Ricerca»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2003), adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;

Visto che tra gli interventi di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003 è ricompresa la realizzazione di distretti tecnologici;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 30 maggio 2003, tra il MIUR, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino finalizzato alla creazione nell'area piemontese di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Accordo di programmazione negoziata che prevede l'impegno del MIUR a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento a sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per applicazioni della voce e di dati (tecnologie «wireless»), da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Piemonte;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo di programmazione negoziata che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del MIUR di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo di programmazione negoziata che prevede un impegno complessivo di risorse del MIUR pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno;

Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003, di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2003;

Visto, in particolare, che il suddetto decreto direttoriale destina, ai sensi e per le finalità di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, una quota pari a 47 milioni di euro per il finanziamento di proposte progettuali da presentarsi nell'ambito di specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto direttoriale 30 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie «Wireless» (nel seguito bando Torino Wireless) che, in particolare indicava per il finanziamento delle proposte progettuali, afferenti alle cinque tematiche ivi indicate, risorse pari a 11 milioni di euro, di cui 1,650 meuro destinate al finanziamento dei progetti afferenti al tema 5 riservato ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto ministeriale n. 593/2000, rientranti nei parametri dimensionali di PMI ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto ministeriale n. 593/2000:

Viste le n. 28 domande pervenute a fronte del bando Torino Wireless, entro la scadenza prevista del 26 ottobre 2004, per una richiesta complessiva di euro 55.199.767,74;

Considerato che, in sede di verifica della regolarità della complessiva documentazione acquisita, n. 3 progetti sono risultati non ammissibili all'iter istruttorio per motivi inerenti il mancato rispetto di specifiche disposizioni del bando;

Vista la metodologia di valutazione dei progetti proposta dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 23 marzo 2005 e descritta nel relativo verbale;

Vista la valutazione del Comitato, formulata nella seduta del 27 luglio 2005, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche dei gruppi di esperti all'uopo nominati;

Considerato che il comitato ha proposto di avviare alla successiva fase istruttoria n. 5 progetti, indicati nel relativo verbale;

Effettuate, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie con riferimento ai sopra detti progetti, nel corso delle quali è stata acquisita la rinuncia al progetto n. 10068/WIR (ORSI e &);

Acquisiti e trasmessi al comitato, ai fini della valutazione complessiva finale, gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati, a seguito dei quali per un progetto, la verifica dei parametri di affidabilità economico finanziaria e quella relativa ai parametri dimensionali di PMI è risultata negativa;

Acquisito il parere conclusivo del Comitato in ordine ai progetti finanziabili, espresso nella seduta del 31 maggio 2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili al finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale 30 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie «Wireless» e ricompresi nell'elenco allegato (allegato n. 1) sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato n. 2).

2. Gli allegati di cui al precedente comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà a ciascun soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso a ciascuno. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di pre-ammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di pre-ammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà all'Istituto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 7.554.764,50, di cui euro 4.133.211,50 nella forma di contributo nella spesa e euro 3.421.553,00 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

Allegato 1

Elenco progetti ammessi alle agevolazioni

D.M. 593/2000 Art.12 Bando

TORINO - WIRELESS

Tema 1

NProt	Proponenti	Costi da domanda Ricerca	Costi da domanda Formazione	Costi ammessi Ricerca	Costi ammessi Formazione	Agevolazioni Totali Contr. Spesa	Agevolazioni Totali Credito Agev.
9907 WI	**C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat**	6.999.700,00	758.160,00	4.838.720,00	680.600,00	2.214.797,50	2.544.502,50
	ST SOCIETÀ CONSORTILE RESPONSABILITÀ LIMITATA						
	AMS S.R.L. - Automation for Industrial Systems						
	CSST S.P.A. - Centro Studi sui Sistemi di Trasporto						
	Magneti Marelli Sistemi Elettronic S.p.A.						
	MIZAR AUTOMAZIONE S.P.A.						
	Politecnico di Torino						
	Telecom Italia S.p.A.						
	Totale Tema 1	**6.999.700,00**	**758.160,00**	**4.838.720,00**	**680.600,00**	**2.214.797,50**	**2.544.502,50**

Tema 4

NProt	Proponenti	Costi da domanda Ricerca	Costi da domanda Formazione	Costi ammessi Ricerca	Costi ammessi Formazione	Agevolazioni Totali Contr. Spesa	Agevolazioni Totali Credito Agev.
10025 WI	**STMicroelectronics S.R.L.**	3.600.000,00	400.000,00	2.115.000,00	400.000,00	1.576.150,00	597.800,00
	ALTO SISTEMI SRL						
	C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat						
	CNR - IEIIT						
	CONSOFT SISTEMI S.R.L.						
	MEDIASERVICE. NET S.R.L.						
	Politecnico di Torino						
	SOLVE.IT S.R.L.						
	Totale Tema 4	**3.600.000,00**	**400.000,00**	**2.415.000,00**	**400.000,00**	**1.576.150,00**	**597.800,00**

Tema 5

NProt	Proponenti	Costi da domanda Ricerca	Costi da domanda Formazione	Costi ammessi Ricerca	Costi ammessi Formazione	Agevolazioni Totali Contr. Spesa	Agevolazioni Totali Credito Agev.
10069 WI	**EDM INFORMATICA S.R.L.**	646.710,00	111.000,00	571.740,00	107.220,00	342.264,00	279.250,50
	Hdt Team S.R.L.- High Design Technology For Telecommunications and More						
	Totale Tema 5	**646.710,00**	**111.000,00**	**571.740,00**	**107.220,00**	**342.264,00**	**279.250,50**
	Totale Generale	**11.246.410,00**	**1.269.160,00**	**7.825.460,00**	**1.187.820,00**	**4.133.211,50**	**3.421.553,00**

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 - Protocollo N. 10069/WIR Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10069/WI del 05/11/2004
- Tema 5 - Sistemi, servizi, applicazioni ICT nel settore delle tecnologie Wireless
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Dati Voce Video su connessione continua wireless multimodale

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/01/2006

  Durata Mesi: 20

- Progetto di Formazione

  Titolo: Dati Voce Video su connessione continua wireless multimodale

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/07/2006

  Durata Mesi: 15

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  EDM INFORMATICA S.R.L.
  TORINO (TO

  Hdt Team S.R.L.- High Design Technology For Telecommunications and More
  TORINO (TO

• Costo Totale ammesso	Euro	678.960,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	379.350,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	192.390,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	107.220,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 319.350,00	€ 192.390,00	€ 511.740,00	€ 81.620,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 25.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 379.350,00	€ 192.390,00	€ 571.740,00	€ 107.220,00

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 • Protocollo N. 10069/WIR Allegato 2

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	342.264,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	235.044,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	107.220,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	279.250,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	279.250,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
1) per EDM Informatica Srl, impegno da parte dei soci ad apportare mezzi freschi per non meno di K€ 183 sotto forma di aumento del capitale sociale ovvero di prestito infruttifero: in quest'ultimo caso, i soci dovranno impegnarsi a non chiederne la restituzione prima del completamento del progetto di ricerca.
2) Per HDT Team Srl, impegno da parte dei soci ad apportare mezzi freschi per non meno di K€ 88 sotto forma di aumento del capitale sociale ovvero di prestito infruttifero; in quest'ultimo caso, i soci dovranno impegnarsi a non chiederne la restituzione prima del completamento del progetto di ricerca.

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 - Protocollo N. 9907/WIR Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9907/WI del 29/10/2004
- Tema 1 - Sistemi e servizi innovativi per il trasporto intelligente
- Progetto di Ricerca

Titolo: Torino Wwireless - Ottimizzazione di una Piattaforma telematica Essenziale ed aperta a Nuovi servizi applicata alla Gestione telematica degli Accessi e della domanda di Trasporto individualE in ambito urbano (TOW-OPEN GATE)

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/04/2006

Durata Mesi: 36

- Progetto di Formazione

Titolo: Qualificazione avanzata di n. 14 laureati, in materie scientifiche, nel settore della Progettazione, Sperimentazione e controllo di componenti, sistemi e servizi per il trasporto intelligente

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/09/2006

Durata Mesi: 19

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO

5T SOCIETÀ CONSORTILE RESPONSABILITÀ LIMITATA
TORINO (TO

AXIS S.R.L. - Automation for Industrial Systems
TORINO (TO

CSST S.P.A. - Centro Studi sui Sistemi di Trasporto
TORINO (TO

Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.A.
CORBETTA (MI)

MIZAR AUTOMAZIONE S.P.A.
TORINO (TO

Politecnico di Torino
TORINO (TO

Telecom Italia S.p.A.
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.519.320,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.483.160,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	2.355.560,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	680.600,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 • Protocollo N. 9907/WIR Allegato 2

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.508.890,00	€ 1.883.860,00	€ 3.392.750,00	€ 680.600,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 306.000,00	€ 346.800,00	€ 652.800,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 668.270,00	€ 124.900,00	€ 793.170,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.483.160,00	€ 2.355.560,00	€ 4.838.720,00	€ 680.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.214.797,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.534.197,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	680.600,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	2.544.502,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.544.502,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 • Protocollo N. 10025/WIR Allegato 2

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10025/WI del 05/11/2004
- Tema 4 - Reti IT Wireless per applicazioni multimediali in ambito sia residenziale che enterprise che pubblico (Hotspot)
- Progetto di Ricerca

  Titolo: MEADOW: Mesh Adaptive hOme wireless network

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/02/2006

  Durata Mesi: 30
- Progetto di Formazione

  Titolo: MASWI - Master in Servizi Wireless Innovativi

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/09/2006

  Durata Mesi: 18
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

ALTO SISTEMI SRL
Torino (TO

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

CNR - IEIIT
Torino (TO

CONSOFT SISTEMI S.RL.
TORINO (TO

MEDIASERVICE. NET S.R.L.
TORINO (TO

Politecnico di Torino
TORINO (TO

SOLVE.IT S.R.L.
TORINO (TO

• Costo Totale ammesso	Euro	2.815.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.085.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	330.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	400.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	1.000.000,00

Legge 297/1999 - D.M. 593/2000 Art. 12 • Protocollo N. 10025/WIR Allegato 2

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera c)	€ 1.219.000,00	€ 146.000,00	€ 1.365.000,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 88.000,00	€ 33.000,00	€ 121.000,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 778.000,00	€ 151.000,00	€ 929.000,00	€ 400.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.085.000,00	€ 330.000,00	€ 2.415.000,00	€ 400.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

▪ Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.576.150,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.176.150,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	400.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	597.800,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	597.800,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A07629

DECRETO 4 agosto 2006.

Abilitazione all'istituto «PPSISCO - Psicoterapia PSIcodinamica ad orientamento Socio COstruttivista» ad istituire e ad attivare nella sede di Lecce un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «PPSISCO - Psicoterapia PSIcodinamica ad orientamento Socio COstruttivista» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Lecce, via Einaudi, 12, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006 trasmessa con nota protocollo 516 del 28 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «PPSISCO - Psicoterapia PSIcodinamica ad orientamento socio COstruttivista» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Lecce, via Einaudi, 12, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07621

DECRETO 4 agosto 2006.

Definizione del numero dei posti per immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie. Anno accademico 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente risevato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007, riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Vista la rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno 2006, di cui alle tabelle trasmesse dal Ministero della salute in data 27 febbraio e 16 maggio 2006;

Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tre offerta formativa ed esigenze regionali;

Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei, rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante anche l'impossibilità di programmare gli accessi nelle università in cui i corsi non risultano attivati;

Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario. dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;

Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni che riguardano in particolare, la formazione direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio;

Ritenuta, conseguentemente l'opportunità di programmare un numero di posti pari all'offerta potenziale formativa di tutti gli atenei ove l'esigenza nazionale sia pari o superiore alla stessa offerta formativa e di operare delle riduzioni ove al contrario risulti inferiore al fine di pervenire quanto più possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le necessità di ciascuna regione e provincia autonoma;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche - n. 765;

classe SNT-SPEC/2: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 395;

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 238;

classe SNT-SPEC/4: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 150;

classe SNT-SPEC/5: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 139.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrale del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 21 marzo 2005 citate in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: MUSSI

Atenei	Determinazione numero posti per gli accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2006/2007				
	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT-SPEC/1	SCIENZE DELLE PROFESS.SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE SNT-SPEC/2	SCIENZE DELLE PROFESS. SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFESS. SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE SNT-SPEC/4
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Bari	20	30	10	10	
Bologna					
Brescia	20				
Cagliari					
Catania					
Catanzaro "Magna Graecia"	25	15			19
Chieti	30				
Ferrara	25	12	16		
Firenze	40	25	13	25	20
Foggia					
Genova	50	25	7	15	
L'Aquila	30	30			20
Messina		50	50		
Milano	20				
Milano Bicocca	30				
Milano S.Raffaele					
Milano Cattolica "S. Cuore"	30				
Modena e Reg. Emilia					
Napoli Federico II	60	40	35	20	
Napoli Seconda Università	30				
Padova	20	15	10		
Palermo					
Parma	25				
Pavia	15		10	10	
Perugia					
Pisa	25	25		25	25
Politecnica delle Marche	15		12		
Roma "La Sapienza" I Facoltà	64	30	40	40	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	36				
Roma "Tor Vergata"	48	60	20		
Roma Campus Bio Medico					
Sassari					
Siena			13		25
Torino	25				
Trieste	30				
Udine					
Varese " Insubria"					
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	15				
Verona	15	25			
Totale	743	382	230	145	130

Il Ministro

06A07622

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS. (Deliberazione n. 482/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del 2 agosto 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva n. 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Vista la delibera n. 33/06/CONS concernente i «mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

Vista la determina n. 11/06/SG concernente la «Costituzione dei tavoli tecnici previsti dalle delibere n. 4/06/CONS, n. 33/06/CONS e n. 34/06/CONS» del 14 marzo 2006;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del tavolo tecnico per la fornitura del servizio WLR di cui all'art. 1, comma 2, della determina n. 11/06/SG del 14 marzo 2006;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le «modalità di realizzazione dell'offerta WLR» che Telecom Italia è tenuta a commercializzare ai sensi della delibera n. 33/06/CONS.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e negli allegati *B*, *B1*, *B2* e *B3* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, *B1*, *B2* e *B3* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente: CALABRÒ

06A07633

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Consultazione pubblica sulle modalità di attivazione passaggio e cessazione nei servizi intermedi di accesso offerti da Telecom Italia. (Deliberazione n. 483/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del 2 agosto 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva n. 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Vista la determina n. 11/06/SG concernente la «Costituzione dei tavoli tecnici previsti dalle delibere n. 4/06/CONS, n. 33/06/CONS e n. 34/06/CONS» del 14 marzo 2006;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del tavolo tecnico per la fornitura del servizio WLR di cui all'art. 1, comma 2, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004;

Udita la relazione dei commissari relatori Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le «Modalità di attivazione passaggio e cessazione nei servizi intermedi di accesso offerti da Telecom Italia».

2. Le modalità di consultazione ed il testo sottoposto a consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatori
NAPOLI - SAVARESE

06A07634

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate all'istituzione della sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all'articolo 31 della delibera 236/01/CONS. (Deliberazione n. 502/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 2 agosto 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione italiana»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti», convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica

digitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002 recante «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF - DAB-T)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2002, n. 187;

Vista la delibera n. 15/03/CONS, recante «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;

Vista la propria delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003 recante «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la propria delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, n. 35;

Vista la propria delibera n. 149/05/CONS «Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2005, n. 69;

Vista la propria delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006 recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale» pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 29 marzo 2006;

Considerato che l'atto d'indirizzo adottato dall'Autorità con delibera 163/06/CONS pone come premessa per la sua realizzazione la fotografia dell'esistente mediante uno strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti presenti sul territorio che consenta di conoscerne con esattezza le caratteristiche, per pianificare le operazioni di spegnimento progressivo, valutando gli effetti sulla situazione interferenziale;

Considerata, pertanto, l'esigenza di avviare quanto prima il censimento delle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale, apportando le conseguenti integrazioni al regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, come previsto dall'art. 31 della delibera n. 236/01/CONS;

Udita la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 31 della delibera 236/01/CONS le integrazioni al regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate alla istituzione di una sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione, di cui all'allegato *A* alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione di cui al comma 1, che risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all'esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all'esercizio di impianti.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica inerenti il censimento di cui al comma 1, l'Autorità può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale della Polizia postale e delle comunicazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
SORTINO

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATE ALL'ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 31 DELLA DELIBERA 236/01/CONS.

Art. 1.

Dopo il Titolo IV del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione adottato con delibera 236/01/CONS

è inserito:

titolo IV *bis* - Sezione speciale del registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale.

Art. 25-*bis*

Istituzione della sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione

1. È istituita la sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione operanti nel territorio italiano.

Art. 25-*ter*

Campo di applicazione

1. Sono tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio italiano i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

2. In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni di cui al successivo art. 25-*quater* i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande III, IV e V.

3. Con successivi provvedimenti sono individuate le modalità di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 25-*quater*

Modalità di comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 25-*ter*, comma 2, forniscono i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercite in conformità all'allegato «TEC», suddivisi in stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0), stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1) e stazioni di radiodifusione sonora digitale (RD1).

2. I soggetti di cui all'art. 25-*ter*, comma 2, forniscono i dati amministrativi, integrativi di quelli già parzialmente comunicati in occasione dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformità all'allegato «AMM».

3. I dati tecnici ed amministrativi di cui ai commi precedenti, aggiornati alla data di inoltro della comunicazione, sono inviati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio ispettivo e registro - Centro direzionale, Isola B/5, 80143 Napoli, entro il 15 novembre 2006 su supporto informatico e cartaceo, unitamente ad una nota di accompagnamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da altro delegato.

4. Gli allegati di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

5. Ciascuna variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata all'Autorità entro trenta giorni dal verificarsi della modifica.

6. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni, atti o documenti ritenuti utili.

Art. 25-*quinquies*

Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Titolo IV *bis*, l'inosservanza da parte dei soggetti di cui all'art. 25-*ter*, comma 2, degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 25-*quater* comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

All. AMM. 1

SCHEDA GENERALE IMPRESE TITOLARI DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI - DATI AUTODICHIARATI

Soggetto segnalante: impresa radiotelevisive titolare di concessione o di altro titolo abilitativo

* (Attenzione! Campo Obbligatorio)

Codice Fiscale o P. IVA del soggetto segnalante

* (Attenzione! Campo Obbligatorio)

Natura Giuridica del soggetto segnalante

Emittenti gestite - Titoli abilitativi posseduti o acquisiti dal soggetto segnalante

TipoProvvedimento	NumeroProvvedimento	DataProvvedimento	Emittente	Note

Record: 1 di 1

Numero di iscrizione al Registro Imprese o C.C.I.A.A. del soggetto segnalante

Sede Legale

CAP

Prov.

Indirizzo della sede legale

Telefono Sede Legale

FAX Sede Legale

Tel.o Cellulare contatto AGCOM

e-mail

Legale Rappresentante

Numero Iscrizione al ROC

Data Iscrizione al ROC

Numero Procedimento (in attesa di iscrizione)

Data richiesta iscrizione al ROC

Gestione Emittenti Collegate

Numero di impianti di radiodiffusione televisiva analogica (TA0) gestiti 0

Numero di impianti di radiodiffusione televisiva digitale (TD1) gestiti 0

Impianti analogici

Impianti digitali

STOP

Annotazioni ovvero ogni altra informazione che si ritiene utile fornire in questa fase

All. AMM. 2

Emittenti gestite

Emittente

Provv. Abilitativo | Data Provv. | Numero Provv.

Settore o tipologia di attività

- a carattere informativo
- commerciale
- comunitario
- a carattere sociale
- monotematica
- di televendita
- di televendita per oltre l'80% della programmazione (art. 7, c. 5, legge n. 112/2004)
- ad accesso condizionato
- pay per view - PPV
- Altra tipologia (annotare)

Altre modalità

Trasmissione in Contemporanea

Marchio

Provvedimento

Numero | Data

N. ore/giorn. di trasmissione 0

Partecipazioni

Consorzio | Syndication | Altre intese

Sperimentazione Digitale

Num. Provvedimento

Data Provvedimento

N. ore/sett. di trasmissione 0

Modalità di diffusione

- Analogica
- Digitale
- Tecnica Mista

Ambito di diffusione

- Nazionale
- Locale

STOP

Note

All. AMM. 3/1

Soggetto Segnalante

Cod.Fisc.- P.IVA

Impianti TA0 gestiti - Elenco degli impianti posseduti o acquisiti dal soggetto segnalante

Impianto | Stazione | Prov. | Emittente

di proprietà dell'emittente? SI NO | Altro proprietario

gestione tecnica in proprio? SI NO | Gestione tecnica affidata a

Annotazioni

Record: 1 di 1

Dettaglio Impianti Analogici (TA0)

STOP

ALL. TEC/TA0

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0)

I dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica sono organizzati in un file di caratteri ASCII costituito da record a lunghezza fissa (1158 caratteri) separati da una coppia di caratteri di ritorno a capo (*carriage return*) e avanzamento linea (*line feed*).
Ogni record descrive una stazione di radiodiffusione e viene univocamente individuato dal contenuto del campo 3.
Ogni campo viene univocamente individuato dalla sua posizione all'interno del record.
Il separatore decimale è la virgola.

All. TEC/TA0

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0)

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
1	tipo record	Identifica il formato record (deve essere sempre TA0)		TA0	CHARACTER	1	3		SI
2	ID operatore	Codice identificativo dell'operatore che esercisce l'impianto (Codice fiscale/Partita IVA)			CHARACTER	4	16		SI
3	ID impianto	Codice alfanumerico di 9 caratteri attribuito dall'operatore per identificare UNIVOCAMENTE l'impianto			CHARACTER	20	9		SI
4	nome stazione	Nome, anche convenzionale, attribuito all'impianto dall'operatore; può assumere lo stesso valore del campo "località/indirizzo"			CHARACTER	29	50		SI
5	località/indirizzo	Nome della località o indirizzo ove è ubicato il sito di emissione			CHARACTER	79	50		SI
6	comune	Denominazione ufficiale ISTAT del comune sul cui territorio è ubicato il sito di emissione		denominazioni ISTAT comuni italiani	CHARACTER	129	50		SI
7	provincia	Sigla della provincia sul cui territorio è ubicato il sito di emissione		sigle province italiane	CHARACTER	179	2		SI
8	latitudine	Latitudine Nord del sito di emissione (ED50)	gradi, primi, secondi	da 35N3000 a 47N0600	CHARACTER	181	7	ggNppss	SI
9	longitudine	Longitudine Est del sito di emissione riferita al meridiano di Greenwich (ED50)	gradi, primi, secondi	da 06E3700 a 18E3200	CHARACTER	188	7	ggEppss	SI
10	altitudine	Altitudine s.l.m. del terreno nel sito di ubicazione del trasmettitore	m	da 0 a 4810	INTEGER	195	4		SI
11	sistema TV	Standard utilizzato per il sistema televisivo (v. tabella Sistema TV)		v. tabella Sistema TV	CHARACTER	199	2		SI
12	sistema colore	Standard utilizzato per il sistema colore (v. tabella Sistema Colore)		v. tabella Sistema Colore	CHARACTER	201	1		SI
13	portante audio primario	Differenza tra le frequenze nominali della portante audio primario e della portante video	MHz		DECIMAL	202	4	#,##	SI
14	rapporto potenze video/audio primario	Rapporto tra le potenze della portante video e della portante audio primario	dB		INTEGER	206	2		
15	portante audio secondario	Differenza tra le frequenze nominali della portante audio secondario e della portante video	MHz		DECIMAL	208	4	#,##	
16	rapporto potenze video/audio secondario	Rapporto tra le potenze della portante video e della portante audio secondario	dB		INTEGER	212	2		
17	portante video	Frequenza nominale della portante video	MHz		DECIMAL	214	7	###,###	
18	canale	Canale utilizzato (v. tabella Canale)		v. tabella Canale	CHARACTER	221	3		SI
19	tipo offset	Tipo di offset utilizzato: normale, di precisione, sincronizzato o non specificato (v. tabella Tipo Offset)		v. tabella Tipo Offset	CHARACTER	224	1		SI
20	segno offset video	Segno dell'offset della portante video trasmessa rispetto al valore nominale (v. tabella Segno Offset Video)		v. tabella Segno Offset Video	CHARACTER	225	1		SI

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0)

All. TEC/TA0

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
21	valore offset video (1/12)	Valore (senza segno) dell'offset della portante video trasmessa rispetto al valore nominale, espresso in 1/12 della frequenza di riga	1/12	da 0 a 36	INTEGER	226	3		SI
22	valore offset (Hz)	Valore (con segno) dell'offset della portante video trasmessa rispetto al valore nominale indicato, espresso in Hz	Hz	da -46875 a +46875	INTEGER	229	6		SI
23	marca tx	Marca del trasmettitore utilizzato			CHARACTER	235	20		SI
24	modello tx	Modello del trasmettitore utilizzato, così come individuato dal produttore			CHARACTER	255	20		SI
25	pot. uscita tx	Potenza nominale d'uscita del trasmettitore	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	275	6	##,###	SI
26	e.r.p. max H	Valore massimo e.r.p. della componente con polarizzazione orizzontale	dBW	da -30 a +63 (-99 per irradiazione nulla)	INTEGER	281	3		SI
27	e.r.p. max V	Valore massimo e.r.p. della componente con polarizzazione verticale	dBW	da -30 a +63 (-99 per irradiazione nulla)	INTEGER	284	3		SI
28	diagramma orizzonte H (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max H nel piano orizzontale per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	287	2x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
29	diagramma massimi H (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max H nel piano di massima irradiazione per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	359	2x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
30	inclinazione massimi H (36 valori)	Inclinazione (gradi positivi verso il basso) del piano di massima irradiazione H per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	gradi	da -45 a +45	INTEGER	431	3x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
31	diagramma orizzonte V (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max V nel piano orizzontale per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	539	2x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
32	diagramma massimi V (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max V nel piano di massima irradiazione per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	611	2x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
33	inclinazione massimi V (36 valori)	Inclinazione (gradi positivi verso il basso) del piano di massima irradiazione V per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	gradi	da -45 a +45	INTEGER	683	3x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
34	altezza sistema rad.	Altezza sul terreno del centro del sistema radiante	m	da 0 a 200	INTEGER	791	3		SI
35	direttivita' sistema rad.	Indica se il sistema radiante è direttivo o non direttivo sul piano orizzontale (v. tabella Direttività)		v. tabella Direttività	CHARACTER	794	1		SI
36	num. facce sistema rad.	Numero di facce che compongono il sistema radiante		da 1 a 4	INTEGER	795	1		SI
37	faccia n. 1: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	796	3		SI

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0)

All. TEC/TA0

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
38	faccia n. 1: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	799	6	##,###	SI
39	faccia n. 1: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	805	5	###,#	SI
40	faccia n. 1: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	810	2		SI
41	faccia n. 1: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	812	20		SI
42	faccia n. 1: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	832	20		SI
43	faccia n. 1: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	852	1		SI
44	faccia n. 1: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	853	4	##,#	SI
45	faccia n. 1: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	857	3		SI
46	faccia n. 1: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	860	3		SI
47	faccia n. 2: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	863	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
48	faccia n. 2: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	866	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=2)
49	faccia n. 2: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	872	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=2)
50	faccia n. 2: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	877	2		SI (se num. facce sistema rad.=2)
51	faccia n. 2: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	879	20		SI (se num. facce sistema rad.=2)
52	faccia n. 2: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	899	20		SI (se num. facce sistema rad.=2)
53	faccia n. 2: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	919	1		SI (se num. facce sistema rad.=2)

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0)

All. TEC/TA0

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
54	faccia n. 2: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	920	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=2)
55	faccia n. 2: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	924	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
56	faccia n. 2: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	927	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
57	faccia n. 3: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	930	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
58	faccia n. 3: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	933	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=3)
59	faccia n. 3: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	939	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=3)
60	faccia n. 3: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	944	2		SI (se num. facce sistema rad.=3)
61	faccia n. 3: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	946	20		SI (se num. facce sistema rad.=3)
62	faccia n. 3: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	966	20		SI (se num. facce sistema rad.=3)
63	faccia n. 3: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	986	1		SI (se num. facce sistema rad.=3)
64	faccia n. 3: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	987	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=3)
65	faccia n. 3: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	991	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
66	faccia n. 3: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	994	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
67	faccia n. 4: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	997	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)

All. TEC/TA0

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0)

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
68	faccia n. 4: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	1000	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=4)
69	faccia n. 4: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	1006	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=4)
70	faccia n. 4: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	1011	2		SI (se num. facce sistema rad.=4)
71	faccia n. 4: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	1013	20		SI (se num. facce sistema rad.=4)
72	faccia n. 4: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	1033	20		SI (se num. facce sistema rad.=4)
73	faccia n. 4: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	1053	1		SI (se num. facce sistema rad.=4)
74	faccia n. 4: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	1054	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=4)
75	faccia n. 4: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	1058	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
76	faccia n. 4: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1061	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
77	angolo facce 1-2	Angolo tra le normali delle facce 1 e 2	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1064	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
78	angolo facce 2-3	Angolo tra le normali delle facce 2 e 3	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1067	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
79	angolo facce 3-4	Angolo tra le normali delle facce 3 e 4	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1070	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
80	angolo facce 4-1	Angolo tra le normali delle facce 4 e 1	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1073	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
81	programma	Identificativo del programma trasmesso			CHARACTER	1076	16		SI
82	non utilizzato	Campo non utilizzato			CHARACTER	1092	1		NO
83	data attivazione impianto	Data di attivazione dell'impianto			CHARACTER	1093	8	ggmmaaaa	SI
84	data ultima modifica record	Data di creazione o di ultima modifica del record			CHARACTER	1101	8	ggmmaaaa	SI
85	note	Note o commenti			CHARACTER	1109	50		NO

ALL. TEC/TD1

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1)

I dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale sono organizzati in un file di caratteri ASCII costituito da record a lunghezza fissa (1151 caratteri) separati da una coppia di caratteri di ritorno a capo (*carriage return*) e avanzamento linea (*line feed*).
Ogni record descrive una stazione di radiodiffusione e viene univocamente individuato dal contenuto del campo 3.
Ogni campo viene univocamente individuato dalla sua posizione all'interno del record.
Il separatore decimale è la virgola.

Nota

Il formato TD1 deriva dal formato (TD0) già utilizzato per gli adempimenti di cui al decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2004, n. 43.
In particolare, il formato TD1 si differenzia dal formato TD0 per le seguenti modifiche:
1) la lunghezza del campo 53-"Faccia n. 3: pot. tot. applicata" nel formato TD1 è stata ridotta da 9 a 6 caratteri
2) il campo 79-"Stato operativo" del formato TD0 è stato soppresso e sostituito nel TD1 da un campo non utilizzato di pari lunghezza
3) è stato inserito nel formato TD1 un nuovo campo (80-"Data attivazione impianto"). Conseguentemente i campi del formato TD0 80-"Data ultima modifica" e 81-"Note" diventano nel TD1 i campi 81 e 82.

All. TEC/TD1

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1)

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
1	tipo record	Identifica il formato record (deve essere sempre TD1)		TD1	CHARACTER	1	3		SI
2	ID operatore	Codice identificativo dell'operatore che esercisce l'impianto (Codice fiscale/Partita IVA)			CHARACTER	4	16		SI
3	ID impianto	Codice alfanumerico di 9 caratteri attribuito dall'operatore per identificare UNIVOCAMENTE l'impianto			CHARACTER	20	9		SI
4	nome stazione	Nome, anche convenzionale, attribuito all'impianto dall'operatore; può assumere lo stesso valore del campo "località/indirizzo"			CHARACTER	29	50		SI
5	località/indirizzo	Nome della località o indirizzo ove è ubicato il sito di emissione			CHARACTER	79	50		SI
6	comune	Denominazione ufficiale ISTAT del comune sul cui territorio è ubicato il sito di emissione		denominazioni ISTAT comuni italiani	CHARACTER	129	50		SI
7	provincia	Sigla della provincia sul cui territorio è ubicato il sito di emissione		sigle province italiane	CHARACTER	179	2		SI
8	latitudine	Latitudine Nord del sito di emissione (ED50)	gradi, primi, secondi	da 35N3000 a 47N0600	CHARACTER	181	7	ggNppss	SI
9	longitudine	Longitudine Est del sito di emissione riferita al meridiano di Greenwich (ED50)	gradi, primi, secondi	da 06E3700 a 18E3200	CHARACTER	188	7	ggEppss	SI
10	altitudine	Altitudine s.l.m. del terreno nel sito di ubicazione del trasmettitore	m	da 0 a 4810	INTEGER	195	4		SI
11	sistema DVB-T	Sistema DVB-T utilizzato, in dipendenza del tipo di modulazione e del tasso di codifica (v. tabella Sistema DVB-T)		v. tabella Sistema DVB-T	CHARACTER	199	2		SI
12	configurazione portanti-guardia	Configurazione numero portanti-intervallo di guardia (rapporto Tg/Tu) impiegata dal trasmettitore, secondo quanto indicato nella tabella Configurazione Portanti-Guardia		v. tabella Configurazione Portanti-Guardia	CHARACTER	201	1		SI
13	larghezza di banda	Indica la larghezza di banda del segnale televisivo digitale trasmesso	MHz	7; 8	INTEGER	202	1		SI
14	freq. centrale canale	Frequenza centrale nominale del canale utilizzato	MHz		DECIMAL	203	7	###,###	SI
15	canale	Canale (o blocco di frequenze) utilizzato (v. tabella Canale)		v. tabella Canale	CHARACTER	210	3		SI
16	tipo offset	Tipo di offset utilizzato: normale, di precisione, sincronizzato o non specificato (v. tabella Tipo Offset)		v. tabella Tipo Offset	CHARACTER	213	1		SI
17	valore offset	Valore (con segno) dell'offset della frequenza centrale del blocco trasmesso rispetto al valore nominale indicato	Hz		INTEGER	214	6		SI
18	marca tx	Marca del trasmettitore utilizzato			CHARACTER	220	20		SI
19	modello tx	Modello del trasmettitore utilizzato, così come individuato dal produttore			CHARACTER	240	20		SI
20	pot. uscita tx	Potenza nominale d'uscita del trasmettitore	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	260	6	##,###	SI

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1)

All. TEC/TD1

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
21	e.r.p. max H	Valore massimo e.r.p. della componente con polarizzazione orizzontale	dBW	da -30 a +63 (-99 per irradiazione nulla)	INTEGER	266	3		SI
22	e.r.p. max V	Valore massimo e.r.p. della componente con polarizzazione verticale	dBW	da -30 a +63 (-99 per irradiazione nulla)	INTEGER	269	3		SI
23	diagramma orizzonte H (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max H nel piano orizzontale per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°).	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	272	2x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
24	diagramma massimi H (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max H nel piano di massima irradiazione per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	344	2x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
25	inclinazione massimi H (36 valori)	Inclinazione (gradi positivi verso il basso) del piano di massima irradiazione H per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°).	gradi	da -45 a +45	INTEGER	416	3x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
26	diagramma orizzonte V (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max V nel piano orizzontale per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°).	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	524	2x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
27	diagramma massimi V (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max V nel piano di massima irradiazione per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°).	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	596	2x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
28	inclinazione massimi V (36 valori)	Inclinazione (gradi positivi verso il basso) del piano di massima irradiazione V per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°).	gradi	da -45 a +45	INTEGER	668	3x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
29	altezza sistema rad.	Altezza sul terreno del centro del sistema radiante	m	da 0 a 200	INTEGER	776	3		SI
30	direttivita' sistema rad.	Indica se il sistema radiante è direttivo o non direttivo sul piano orizzontale (v. tabella Direttività)		v. tabella Direttività	CHARACTER	779	1		SI
31	num. facce sistema rad.	Numero di facce che compongono il sistema radiante		da 1 a 4	INTEGER	780	1		SI
32	faccia n. 1: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	781	3		SI
33	faccia n. 1: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	784	6	##,###	SI
34	faccia n. 1: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	790	5	###,#	SI
35	faccia n. 1: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	795	2		SI
36	faccia n. 1: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	797	20		SI
37	faccia n. 1: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	817	20		SI

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1)

All. TEC/TD1

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
38	faccia n. 1: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	837	1		SI
39	faccia n. 1: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	838	4	##,#	SI
40	faccia n. 1: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	842	3		SI
41	faccia n. 1: apertura vert pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	845	3		SI
42	faccia n. 2: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	848	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
43	faccia n. 2: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	851	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=2)
44	faccia n. 2: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	857	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=2)
45	faccia n. 2: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	862	2		SI (se num. facce sistema rad.=2)
46	faccia n. 2: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	864	20		SI (se num. facce sistema rad.=2)
47	faccia n. 2: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	884	20		SI (se num. facce sistema rad.=2)
48	faccia n. 2: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	904	1		SI (se num. facce sistema rad.=2)
49	faccia n. 2: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	905	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=2)
50	faccia n. 2: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	909	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
51	faccia n. 2: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	912	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
52	faccia n. 3: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	915	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1)

All. TEC/TD1

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
53	faccia n. 3: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	918	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=3)
54	faccia n. 3: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	924	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=3)
55	faccia n. 3: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	929	2		SI (se num. facce sistema rad.=3)
56	faccia n. 3: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	931	20		SI (se num. facce sistema rad.=3)
57	faccia n. 3: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	951	20		SI (se num. facce sistema rad.=3)
58	faccia n. 3: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	971	1		SI (se num. facce sistema rad.=3)
59	faccia n. 3: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	972	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=3)
60	faccia n. 3: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	976	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
61	faccia n. 3: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	979	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
62	faccia n. 4: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	982	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
63	faccia n. 4: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	985	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=4)
64	faccia n. 4: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	991	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=4)
65	faccia n. 4: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	996	2		SI (se num. facce sistema rad.=4)
66	faccia n. 4: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	998	20		SI (se num. facce sistema rad.=4)

All. TEC/TD1

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1)

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
67	faccia n. 4: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	1018	20		SI (se num. facce sistema rad.=4)
68	faccia n. 4: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	1038	1		SI (se num. facce sistema rad.=4)
69	faccia n. 4: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	1039	4	##.#	SI (se num. facce sistema rad.=4)
70	faccia n. 4: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	1043	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
71	faccia n. 4: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1046	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
72	angolo facce 1-2	Angolo tra le normali delle facce 1 e 2	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1049	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
73	angolo facce 2-3	Angolo tra le normali delle facce 2 e 3	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1052	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
74	angolo facce 3-4	Angolo tra le normali delle facce 3 e 4	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1055	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
75	angolo facce 4-1	Angolo tra le normali delle facce 4 e 1	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1058	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
76	bouquet	Identificativo del blocco di programmi (bouquet) trasmesso			CHARACTER	1061	16		SI
77	ID SFN	Codice identificativo attribuito dall'operatore alla rete SFN (Single Frequency Network) di cui fa parte l'impianto			CHARACTER	1077	5		SI (se l'impianto opera in SFN)
78	timing SFN	Ritardo relativo del trasmettitore nell'ambito della rete SFN di appartenenza	µs		INTEGER	1082	3		SI (se l'impianto opera in SFN)
79	non utilizzato	Campo non utilizzato			CHARACTER	1085	1		NO
80	data attivazione impianto	Data di attivazione dell'impianto			CHARACTER	1086	8	ggmmaaaa	SI
81	data ultima modifica record	Data di creazione o di ultima modifica del record			CHARACTER	1094	8	ggmmaaaa	SI
82	note	note o commenti			CHARACTER	1102	50		NO

Tabelle dei codici da utilizzare nel formato TD1 All. TEC/TD1

SISTEMA DVB-T

Codice	Significato
A1	QPSK, Code rate: 1/2
A2	QPSK, Code rate: 2/3
A3	QPSK, Code rate: 3/4
A5	QPSK, Code rate: 5/6
A7	QPSK, Code rate: 7/8
B1	16 QAM, Code rate: 1/2
B2	16 QAM, Code rate: 2/3
B3	16 QAM, Code rate: 3/4
B5	16 QAM, Code rate: 5/6
B7	16 QAM, Code rate: 7/8
C1	64 QAM, Code rate: 1/2
C2	64 QAM, Code rate: 2/3
C3	64 QAM, Code rate: 3/4
C5	64 QAM, Code rate: 5/6
C7	64 QAM, Code rate: 7/8

CONFIGURAZIONE PORTANTI-GUARDIA

Codice	Significato
A	portanti: 2k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/32
B	portanti: 2k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/16
C	portanti: 2k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/8
D	portanti: 2k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/4
E	portanti: 8k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/32
F	portanti: 8k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/16
G	portanti: 8k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/8
H	portanti: 8k; rapporto intervallo di guardia/tempo utile di simbolo: 1/4

TIPO OFFSET

Codice	Significato
N	offset normale
P	offset di precisione
S	offset sincronizzato
U	offset non specificato

DIRETTIVITA'

Codice	Significato
N	non direttivo
D	direttivo

POLARIZZAZIONE

Codice	Significato
H	orizzontale
V	verticale
M	mista

CANALE
D
E
F
G
H
H1
H2
21
22
...
69

ALL. TEC/RD1

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1)

I dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva digitale sono organizzati in un file di caratteri ASCII costituito da record a lunghezza fissa (1149 caratteri) separati da una coppia di caratteri di ritorno a capo (*carriage return*) e avanzamento linea (*line feed*). Ogni record descrive una stazione di radiodiffusione e viene univocamente individuato dal contenuto del campo 3. Ogni campo viene univocamente individuato dalla sua posizione all'interno del record.

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1)

All. TEC/RD1

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
1	tipo record	Identifica il formato record (deve essere sempre TD0)		RD1	CHARACTER	1	3		SI
2	ID operatore	Codice identificativo dell'operatore che esercisce l'impianto (Codice fiscale/Partita IVA)			CHARACTER	4	16		SI
3	ID impianto	Codice alfanumerico di 9 caratteri attribuito dall'operatore per identificare UNIVOCAMENTE l'impianto			CHARACTER	20	9		SI
4	nome stazione	Nome, anche convenzionale, attribuito all'impianto dall'operatore; può assumere lo stesso valore del campo "località/indirizzo"			CHARACTER	29	50		SI
5	località/indirizzo	Nome della località o indirizzo ove è ubicato il sito di emissione			CHARACTER	79	50		SI
6	comune	Denominazione ufficiale ISTAT del comune sul cui territorio è ubicato il sito di emissione		denominazioni ISTAT comuni italiani	CHARACTER	129	50		SI
7	provincia	Sigla della provincia sul cui territorio è ubicato il sito di emissione		sigle province italiane	CHARACTER	179	2		SI
8	latitudine	Latitudine Nord del sito di emissione (ED50)	gradi, primi, secondi	da 35N3000 a 47N0600	CHARACTER	181	7	ggNppss	SI
9	longitudine	Longitudine Est riferita al meridiano di Greenwich del sito di emissione (ED50)	gradi, primi, secondi	da 06E3700 a 18E3200	CHARACTER	188	7	ggNppss	SI
10	altitudine	Altitudine s.l.m. del terreno nel sito di ubicazione del trasmettitore	m	da 0 a 4810	INTEGER	195	4		SI
11	modo T-DAB	Indica il modo operativo T-DAB dell'impianto, in dipendenza di diversi parametri, secondo quanto riportato nella tabella Modo T-DAB		v. tabella Modo T-DAB	CHARACTER	199	1		SI
12	freq. centrale blocco T-DAB	Frequenza centrale nominale del blocco T-DAB utilizzato	MHz		DECIMAL	200	7	###.###	SI
13	blocco T-DAB	blocco T-DAB (v. tabella blocchi T-DAB)		v. tabella blocchi T-DAB	CHARACTER	207	3		SI
14	valore offset	Valore (con segno) dell'offset della frequenza centrale del blocco trasmesso rispetto al valore nominale indicato	Hz		INTEGER	210	6		SI
15	marca tx	Marca del trasmettitore utilizzato			CHARACTER	216	20		SI
16	modello tx	Modello del trasmettitore utilizzato, così come individuato dal produttore			CHARACTER	236	20		SI
17	pot. uscita tx	Potenza nominale d'uscita del trasmettitore	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	256	6	##.###	SI
18	e.r.p. max H	Valore massimo e.r.p. della componente con polarizzazione orizzontale	dBW	da -30 a +63 (-99 per irradiazione nulla)	INTEGER	262	3		SI
19	e.r.p. max V	Valore massimo e.r.p. della componente con polarizzazione verticale	dBW	da -30 a +63 (-99 per irradiazione nulla)	INTEGER	265	3		SI
20	diagramma orizzonte H (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max H nel piano orizzontale per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	268	2x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
21	diagramma massimi H (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max H nel piano di massima irradiazione per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	340	2x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)

All. TEC/RD1

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1)

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
22	inclinazione massimi H (36 valori)	Inclinazione (gradi positivi verso il basso) del piano di massima irradiazione H per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	gradi	da -45 a +45	INTEGER	412	3x36		SI (se e.r.p. max H <> -99)
23	diagramma orizzonte V (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max V nel piano orizzontale per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° a 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	520	2x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
24	diagramma massimi V (36 valori)	Attenuazione dell'e.r.p. max V nel piano di massima irradiazione per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	dB	da 0 a 50 (singolo valore)	INTEGER	592	2x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
25	inclinazione massimi V (36 valori)	Inclinazione (gradi positivi verso il basso) del piano di massima irradiazione V per ognuno dei 36 valori di azimut compresi tra 0° e 350° (passo 10°)	gradi	da -45 a +45	INTEGER	664	3x36		SI (se e.r.p. max V <> -99)
26	altezza sistema rad.	Altezza sul terreno del centro del sistema radiante	m	da 0 a 200	INTEGER	772	3		SI
27	direttivita' sistema rad.	Indica se il sistema radiante è direttivo o non direttivo sul piano orizzontale (v. tabella Direttività)		v. tabella Direttività	CHARACTER	775	1		SI
28	num. facce sistema rad.	Numero di facce che compongono il sistema radiante		da 1 a 4	INTEGER	776	1		SI
29	faccia n. 1: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	777	3		SI
30	faccia n. 1: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	780	6	##,###	SI
31	faccia n. 1: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	786	5	###,#	SI
32	faccia n. 1: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	791	2		SI
33	faccia n. 1: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	793	20		SI
34	faccia n. 1: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	813	20		SI
35	faccia n. 1: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	833	1		SI
36	faccia n. 1: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	834	4	##,#	SI
37	faccia n. 1: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	838	3		SI
38	faccia n. 1: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	841	3		SI

All. TEC/RD1

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1)

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
39	faccia n. 2: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	844	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
40	faccia n. 2: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	847	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=2)
41	faccia n. 2: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	853	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=2)
42	faccia n. 2: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	858	2		SI (se num. facce sistema rad.=2)
43	faccia n. 2: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	860	20		SI (se num. facce sistema rad.=2)
44	faccia n. 2: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	880	20		SI (se num. facce sistema rad.=2)
45	faccia n. 2: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	900	1		SI (se num. facce sistema rad.=2)
46	faccia n. 2: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	901	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=2)
47	faccia n. 2: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	905	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
48	faccia n. 2: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	908	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
49	faccia n. 3: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	911	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
50	faccia n. 3: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	914	9	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=3)
51	faccia n. 3: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	923	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=3)
52	faccia n. 3: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	928	2		SI (se num. facce sistema rad.=3)

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1)

All. TEC/RD1

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
53	faccia n. 3: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	930	20		SI (se num. facce sistema rad.=3)
54	faccia n. 3: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	950	20		SI (se num. facce sistema rad.=3)
55	faccia n. 3: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	970	1		SI (se num. facce sistema rad.=3)
56	faccia n. 3: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	971	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=3)
57	faccia n. 3: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	975	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
58	faccia n. 3: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	978	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
59	faccia n. 4: azimut	Angolo di azimut della direzione normale alla faccia	gradi	da 0 a 359	INTEGER	981	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
60	faccia n. 4: pot. tot. applicata	Potenza totale complessivamente applicata alla faccia (indipendentemente dalla ripartizione della potenza tra i pannelli che compongono la faccia)	kW	da 0,001 a 99,999	DECIMAL	984	6	##,###	SI (se num. facce sistema rad.=4)
61	faccia n. 4: inclinazione	Inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o inclinazione meccanica della faccia rispetto alla verticale (gradi positivi verso il basso)	gradi	da -45 a +45	DECIMAL	990	5	###,#	SI (se num. facce sistema rad.=4)
62	faccia n. 4: num. pannelli	Numero di pannelli che compongono la faccia		da 1 a 16	INTEGER	995	2		SI (se num. facce sistema rad.=4)
63	faccia n. 4: marca pannello	Marca dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	997	20		SI (se num. facce sistema rad.=4)
64	faccia n. 4: modello pannello	Modello dei pannelli che compongono la faccia			CHARACTER	1017	20		SI (se num. facce sistema rad.=4)
65	faccia n. 4: pol. pannello	Polarizzazione dei pannelli che compongono la faccia		v. tabella Polarizzazione	CHARACTER	1037	1		SI (se num. facce sistema rad.=4)
66	faccia n. 4: guad. max pannello	Guadagno massimo (riferito al dipolo lambda/2) dei pannelli che compongono la faccia	dB (lambda/2)	da 0 a 99	DECIMAL	1038	4	##,#	SI (se num. facce sistema rad.=4)

All. TEC/RD1

Formato di acquisizione dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1)

N.ro	Campo	Descrizione	Unità di misura	Valori validi	Tipo dato	Inizio campo	Dim. campo	Formato	Campo obbligatorio
67	faccia n. 4: apertura orizz. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano orizzontale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 360	INTEGER	1042	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
68	faccia n. 4: apertura vert. pannello	Angolo di apertura a -3 dB (fascio a metà potenza) sul piano verticale dei pannelli che compongono la faccia	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1045	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
69	angolo facce 1-2	Angolo tra le normali delle facce 1 e 2	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1048	3		SI (se num. facce sistema rad.=2)
70	angolo facce 2-3	Angolo tra le normali delle facce 2 e 3	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1051	3		SI (se num. facce sistema rad.=3)
71	angolo facce 3-4	Angolo tra le normali delle facce 3 e 4	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1054	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
72	angolo facce 4-1	Angolo tra le normali delle facce 4 e 1	gradi	da 0 a 180	INTEGER	1057	3		SI (se num. facce sistema rad.=4)
73	bouquet	Identificativo del blocco di programmi (bouquet) trasmesso			CHARACTER	1060	16		SI
74	ID SFN	Codice identificativo attribuito dall'operatore alla rete SFN (Single Frequency Network) di cui fa parte l'impianto			CHARACTER	1076	5		SI (se l'impianto opera in SFN)
75	timing SFN	Ritardo relativo del trasmettitore nell'ambito della rete SFN di appartenenza	us		INTEGER	1081	3		SI (se l'impianto opera in SFN)
76	sata attivazione impianto	data di attivazione dell'impianto			CHARACTER	1084	8		SI
77	data ultima modifica	Data di creazione o di ultima modifica del record			CHARACTER	1092	8	ggmmaaaa	SI
78	note	note o commenti			CHARACTER	1100	50		NO

All. TEC/RD1

MODO T-DAB

Codice	Significato
1	portanti: 1536; intervallo guardia: 246 us; distanza max. trasmettitori in reti SFN: 89 km
2	portanti: 384; intervallo guardia: 61,5 us; distanza max. trasmettitori in reti SFN: 22 km
3	portanti: 192; intervallo guardia: 30,7 us; distanza max. trasmettitori in reti SFN: 11 km
4	portanti: 768; intervallo guardia: 123 us; distanza max. trasmettitori in reti SFN: 45 km

DIRETTIVITA'

Codice	Significato
N	non direttivo
D	direttivo

POLARIZZAZIONE

Codice	Significato
H	orizzontale
V	verticale
M	mista

BLOCCHI T-DAB
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D

06A07632

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 luglio 2006.

Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e n. 3501/2006. Approvazione «Disposizioni generali per l'erogazione di contributi ai privati». (Ordinanza commissariale n. C/3).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»;

Richiamato il decreto del 18 novembre 2004 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato Io stato di emergenza fino al 30 novembre 2005, prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;

Visto il successivo decreto del 13 gennaio 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006 in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito le medesime province nel mese di novembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 con la quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare è stato attribuito alla Regione Toscana per gli eventi atmosferici verificatisi nell'ottobre 2004 nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena un contributo annuale di euro 600.000,00 con il quale è stato stipulato un mutuo per l'importo complessivo di euro 6.959.511,37;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006 con cui sono state previste «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»;

Preso atto che all'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri l'Assessore alla protezione civile della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per le predette situazioni di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza sopra richiamata che individuano le competenze attribuite al Commissario delegato tra cui in particolare, ai sensi del comma 3 lettera *b)* e *c)* art. 1:

la realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio;

l'erogazione di contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o distrutti;

Preso atto che le risorse finanziarie a disposizione sono utilizzabili esclusivamente per interventi sui beni immobili, come specificato nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2005 relativa alle «Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005»;

Vista l'ordinanza commissariale C/2 del 18 luglio 2006 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie destinando euro 700.000,00 per l'avvio di procedure contributive per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dei privati;

Verificato che gli uffici regionali hanno richiesto ai Comuni la verifica dell'esistenza di privati danneggiati e di nuclei familiari evacuati a seguito della inagibilità delle relative abitazioni;

Verificato che, in base alle comunicazioni pervenute, i Comuni che hanno segnalato gravi anni alle abitazioni private sono:

Evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano, Chiusi Della Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada; Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Sovicille;

Evento del novembre 2005: Anghiari, Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli;

Ritenuto di approvare una procedura contributiva a beneficio dei privati gravemente danneggiati secondo le disposizioni di cui all'Allegato *A* che risultano tra l'altro, coerenti con analoghe procedure attivate per gli eventi alluvionali del settembre 2003 nella provincia di Massa e Carrara;

Preso atto altresì della segnalazione del Comune di Chianciano Terme relativa alla situazione di due nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate, a seguito degli eventi del novembre 2005, da un movimento franoso che ha comportato l'inagibilità dell'immobile per il cui superamento è indispensabile procedere alla messa in sicurezza del versante in frana con oneri a carico dei privati medesimi;

Viste le disposizioni già applicate dalla Regione per situazioni analoghe sia in attuazione di ordinanze DPC (eventi novembre 2000) sia per gli eventi di rilevanza regionale (decreto n. 3632 del 19 giugno 2003);

Ritenuto di applicare alle situazioni evidenziate dal Comune di Chianciano Terme disposizioni ultime richiamate, approvando le disposizioni di cui all'Allegato *B)*;

Ordina:

1. di approvare le disposizioni a beneficio dei privati di cui agli allegati *A* e *B* presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501/2006, quali soggetti attuatori per la gestione della suddetta procedura contributiva i seguenti i Comuni:

evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano, Chiusi Della Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada; Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Sovicille;

evento del novembre 2005: Anghiari, Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Chianciano Terme, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli;

3. di confermare che gli oneri finanziari conseguenti le procedure di cui al punto 1 saranno coperti con la somma di euro 700.000,00 come già disposto con ordinanza commissariale C/2 del 18 luglio 2006;

4. di comunicare la presente ordinanza ai comuni sopra indicati e alle province di Arezzo, Grosseto e Siena e di disporne la pubblicazione per estratto, comprensivo degli allegati, nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 luglio 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

ALLEGATO *A*

EVENTO ALLUVIONALE 29 E 30 OTTOBRE 2004 E NOVEMBRE 2005 PROVINCIE DI AREZZO, GROSSETO, SIENA DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

PARTE PRIMA

1.1. Beneficiari e finalità.

Possono accedere al contributo i privati persone fisiche, proprietari, alla data degli eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2004 e novembre 2005, di beni immobili distrutti o gravemente danneggiati nei Comuni di seguito indicati, che abbiano presentato ai Comuni medesimi la segnalazione del danno attraverso l'apposita scheda di segnalazione regionale oppure sono stati oggetto di provvedimenti di inagibilità da parte dei Comuni.

Evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano, Chiusi Della Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada; Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Sovicille;

Evento del novembre 2005: Anghiari, Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli.

Il contributo è finalizzato al ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati ed è erogato:

a rimborso parziale delle spese già sostenute per il ripristino dei beni immobili;

per consentire l'avvio o il completamento del ripristino dei beni immobili.

Possono accedere al contributo anche i titolari di diritti reali sui beni immobili nonché, ove tenuti al relativo ripristino in base al contratto, i locatari dell'immobile.

1.2. Individuazione dei beni danneggiati peri quali può essere concesso il contributo.

I beni immobili danneggiati per i quali è ammissibile il contributo sono:

le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze (cantine e garage) funzionalmente collegate all'uso medesimo con esclusione degli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Non sono ammissibili a contributo i danni a infrastrutture private e terreni e i danni a beni mobili e beni mobili registrati.

1.3. Disposizioni beni immobili.

Ai fini della concessione e quantificazione del contributo per i beni immobili, questi ultimi sono distinti tra:

a) immobili ad uso abitativo destinati a residenza del proprietario o altro soggetto avente diritto al contributo ai sensi di quanto sopra specificato, d'ora in poi denominati «prima casa»;

b) immobili ad uso abitativo destinati a residenza di soggetti terzi, dal momento dell'alluvione al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni in base a:

contratto/i di locazione regolarmente registrato/i;

rapporto di comodato a titolo gratuito tra soggetti legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado,

d'ora in poi denominati «immobili in locazione»;

c) immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione secondaria del proprietario o comunque non rientranti nelle categorie sub lettera *a)* e *b)*, d'ora in poi denominati «seconda casa».

1.4. Franchigia.

Ai fini dell'accesso al contributo, il valore del danno, calcolato secondo le modalità di cui alla successiva parte seconda, a carico dello stesso nucleo familiare deve essere almeno ari a euro 1.000,00.

1.5. Detrazioni.

Dall'ammontare del danno sono detratti eventuali contributi pubblici già percepiti e i rimborsi da parte di compagnie assicuratrici.

1.6. Ammontare del contributo.

Il contributo è determinato in percentuale rispetto al valore del danno calcolato secondo le modalità di cui alla parte seconda.

1.7. Presentazione documentazione di spesa.

Salvo i casi in cui la documentazione di spesa sia richiesta per la determinazione del danno (ai sensi di quanto previsto nella parte seconda) i beneficiari del contributo sono tenuti, a pena di revoca del contributo medesimo, a presentare la documentazione di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) pari all'importo del contributo e congruente con i danni denunciati e la tipologia dei beni ammessi a contributo, secondo le modalità di cui alla parte terza punto 3.3.4.

PARTE SECONDA

2.1. Determinazione del danno.

2.1.1. Beni immobili già ripristinati.

La valutazione del danno a beni immobili può essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:

a) in via convenzionale moltiplicando i mq danneggiati - per un massimo di 100 mq - per il valore medio al mq pari a euro 100,00 (calcolato sulla base del costo medio di interventi ordinari di ripristino quali intonacatura, pulizia e trattamento della pavimentazione, imbiancatura, riparazione degli infissi);

b) in via analitica:nel caso di danni più gravi rispetto a quelli previsti alla precedente lett.a) documentati da perizie redatte da tecnici abilitati ovvero da idonea documentazione fotografica o altra documentazione comprovante i danni in questione. La documentazione prodotta è a cura e spese dell'interessato.

Nei casi di valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino desunti dalle relative fatture per un importo massimo complessivo di 35.000,00 euro.

Nel caso di rifacimento degli impianti elettrico e di riscaldamento, oltre alle fatture è necessario allegare alla domanda il certificato di conformità dei suddetti impianti; in ogni caso l'importo massimo del danno ammissibile a contributo è pari a euro 3.000,00 per ciascun impianto, nel caso di sostituzione della sola caldaia il limite massimo del danno ammissibile è pari a euro 1.000,00. I danni alla caldaia centralizzata, alla parte comune dell'impianto elettrico concorrono a determinare il valore del danno subito dal singolo interessato in proporzione alla quota millesimale dichiarata nella domanda.

2.1.2. Congruenza spese con valutazione convenzionale.

Ove si proceda con la valutazione convenzionale e le spese sostenute dall'interessato siano inferiori alla quantificazione del danno così calcolata, il valore del danno è determinato dalla spesa dichiarata nella domanda.

2.1.3. Beni immobili danneggiati non ancora ripristinati.

Ove gli interventi di ripristino sui beni immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune provvede a verificare la situazione di danno e a determinare il relativo ammontare ammissibile a contributo in conformità ai criteri di cui alle presenti disposizioni e comunque nei limiti massimi di importo previsti. Il Comune provvede altresì a fissare un termine entro il quale l'intervento di ripristino deve essere effettuato.

2.3. Percentuali massime di contributo.

La percentuale massima del contributo è pari al:

75% del valore del danno ammesso a contributo per i beni immobili prima casa;

60% del valore del danno ammesso a contributo per i beni immobili «in locazione» e «seconda casa».

2.4. Limite temporale di validità delle fatture.

Sono ammissibili i giustificativi della spesa presentati per gli interventi di ripristino dei beni immobili già effettuati esclusivamente ove emessi in data anteriore alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul BURT.

2.5. Modalità per il calcolo dei limiti massimi di danno.

Tutti gli importi relativi ai limiti massimi di danno di cui alle presenti disposizioni sono da intendersi:

comprensivi di IVA;

al netto delle eventuali detrazioni di cui al punto 1.5.

PARTE TERZA

3.1. Informazione.

I Comuni devono garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano presentato la segnalazione del danno in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

L'informazione sarà considerata esaustiva con l'invio presso l'indirizzo indicato nella segnalazione del danno (scheda 3) presentata nell'immediato dopo alluvione con l'esclusione di ogni altra ricerca individuale.

3.2. Domanda di contributo.

3.2.1 Soggetti legittimati.

La domanda è presentata da parte del soggetto legittimato ad accedere al contributo ai sensi del punto 1.1.

La domanda è unica per ogni nucleo familiare. In caso di danni che riguardano più immobili, il richiedente presenta un'unica domanda compilando il quadro 1 per ciascuno degli immobili coinvolti.

In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri.

La concessione ed erogazione del contributo al comproprietario che ha presentato la domanda ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari.

3.2.2. Presentazione della domanda di contributo.

La domanda deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva (modello «A» allegato alle presenti disposizioni) al Comune a pena di inammissibilità, entro il termine del 30 ottobre 2006.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria sempre);

b) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia stato già percepito;

documentazione del danno e giustificativi di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) quando la valutazione del danno è effettuata in via analitica;

eventuale ulteriore documentazione richiesta per le varie tipologie di danni (quali: certificato di conformità dell'impianto nel caso di rifacimento dell'impianto elettrico e/o di riscaldamento di cui al punto 2.1.1 lettera *b)*.

Per le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.

3.3. Adempimenti del comune.

Il Comune, entro il 30 novembre 2006 procede all'istruttoria delle domande, verificando l'ammissibilità/inammissibilità a contributo e l'ammontare del relativo danno.

In caso di inammissibilità il Comune procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 legge n. 241/1990 come modificata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.

3.3.1. Istruttoria.

In particolare ai fini dell'istruttoria il Comune verifica:

a) la corretta e completa compilazione della domanda;

b) la completezza degli allegati e la loro conformità alle presenti disposizioni;

c) la coerenza dei danni denunciati sull'immobile nella domanda con gli effetti dell'evento quali risultano al comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del comune.

Qualora la domanda, tempestivamente presentata, non sia integralmente compilata ovvero carente in alcuno degli allegati, il Comune ne richiede l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non inferiore a dieci giorni, trascorso il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

È comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Relativamente ai casi in cui gli interventi di ripristino degli immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune effettua le verifiche di competenza, determina l'ammontare dei danni ammissibile a contributo e fissa altresì un termine entro il quale il ripristino deve essere concluso.

Degli esiti dell'istruttoria è data informativa al Commissario per gli adempimenti di cui al successivo punto 3.3.2.

3.3.2. Determinazione della percentuale del contributo.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria, il commissario determina, sentiti i sindaci, la percentuale di contributo nel rispetto dei limiti massimi determinati dal punto 2.3. Ove le risorse destinate ai danni ai beni immobili non siano sufficienti a coprire la percentuale massima di contributo prevista dalle presenti disposizioni (75% per la prima casa, 60% per gli altri immobili), si osservano i seguenti criteri di priorità:

immobili prima casa e immobili in locazione

immobili seconda casa.

3.3.4. Comunicazione ammissione a contributo e relativo importo.

Il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione della determinazione del Commissario di cui al punto 3.3.2, applica le percentuali definite da quest'ultimo e comunica ai beneficiari l'importo del contributo a ciascuno spettante, invitandoli a presentare i giustificativi di spesa ai sensi di quanto prescritto al punto 1.7 nel termine indicato dallo stesso comune. La presentazione della documentazione di spesa deve avvenire, pena revoca del contributo entro il termine indicato dal Comune.

Ove la documentazione di spesa presentata sia inferiore al contributo, quest'ultimo è ridotto all'importo della documentazione.

Per gli interventi di ripristino non ancora effettuati o completati, la presentazione della documentazione giustificativa deve avvenire entro trenta giorni dal termine assegnato dal comune per l'esecuzione degli interventi. Il Comune prima di procedere alla liquidazione ell'importo complessivo del contributo o del saldo, dovrà accertarsi della realizzazione dell'intervento.

3.4. Erogazione del contributo.

Il Commissario provvede alla erogazione delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi al ricevimento da parte dei Comuni medesimi della documentazione di spesa presentata dai beneficiari secondo le presenti disposizioni nonché di apposita dichiarazione del Comune attestante la relativa verifica.

Il Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari entro trenta giorni dal ricevimento delle relative risorse finanziarie da parte del Commissario e trasmette al medesimo i mandati di pagamento quietanzati.

3.5. Anticipazione.

Nel caso di lavori di ripristino non ancora effettuati o non completati, ove richiesto dal soggetto beneficiano, il Comune può concedere un'anticipazione fino al massimo del 50% del contributo assegnato. Tali erogazioni sono soggette alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino o riparazione del bene immobile danneggiato e pertanto ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiano.

PARTE QUARTA

4.1. Controlli.

Le domande sono soggette a controllo da parte del Comune, in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato.

In particolare sono oggetto di controllo la composizione del nucleo familiare, le indicazioni circa i vani ad uso abitativo e i mq denunciati anche in rapporto alle risultanze catastali e alle dichiarazioni rese ai fini della corresponsione della tassa sui rifiuti solidi urbani. Le modalità dei controlli sono determinate dai Comuni.

È comunque soggetta a controllo una percentuale non inferiore al 10% rispetto alle domande ammesse a contributo, individuata anche a campione mediante sorteggio.

Il Comune procede al sorteggio nel giorno e luogo fissati previa preventiva comunicazione agli interessati, che possono partecipare.

Nell'ambito delle attività di controllo il Comune può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza e può procedere a ispezioni dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento nonché degli interventi di ripristino dichiarati.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare ovvero venga accertata la mancata effettuazione degli interventi, si procede alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.

I controlli sono effettuati dai Comuni entro tre mesi dal provvedimento di ammissione al contributo.

I relativi esiti sono comunicati al Commissario.

EVENTI ALLUVIONALI del 29-30/10/2004 e novembre 2005
PROVINCE DI AREZZO GROSSETO SIENA

MODELLO A

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I PRIVATI

Al Comune di ....

Il sottoscritto ....

RICHIEDE

di essere ammesso ai contributi stabiliti dal Commissario delegato con Ord. n. del per i danni subiti dai beni immobili;

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 medesimo

DICHIARA

DATI PERSONALI *(compilare SEMPRE)*

di essere nato a .... il .... residente a .... Via/Piazza .... n. ....
Telefono .... codice fiscale ....
in qualità di componente del nucleo familiare composto oltre che dal sottoscritto dai seguenti componenti:

NOME	COGNOME	GRADO DI PARENTELA
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

SEGUE QUADRO 1

QUADRO 1 (PAG 1 DI 3)

DATI RIFERITI ALL'IMMOBILE

• che la presente domanda è presentata in qualità di:
☐ di proprietario dell'immobile sotto descritto
☐ di comproprietario insieme ai Sig. ……………………………………………dell'immobile sotto descritto e di presentare la presente domanda in nome e per conto dei comproprietari
☐ di titolare del seguente diritto reale …………………….. sull'immobile sotto descritto
☐ di locatario dell'immobile sotto descritto in virtù del contratto di locazione stipulato in data ………… e registrato al n. … in data ……….
☐ di locatario dell'immobile sotto descritto tenuto al pagamento delle spese di ripristino del medesimo in virtù del contratto di locazione stipulato in data ………… e registrato al n. … in data ……….
☐ di comodatario a titolo gratuito dell'immobile sotto descritto in quanto ……………………… (grado di parentela) del proprietario

• che l'immobile oggetto della domanda è l'edificio ad uso civile abitazione situato in via/piazza ……………………………….. n. ……… identificato al N.C.E.U del Comune di ………………………… al Foglio ………. particella n. ………

• che l'immobile sopra descritto è:
☐ residenza principale del sottoscritto
☐ in locazione al Sig……….con contratto di locazione stipulato in data ………… e registrato al n. in data ………. scadenza…………….
☐ seconda casa del sottoscritto

☐ che l'immobile predetto non è stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria *(compilare in caso di richiesta di contributo per danni all'immobile)*

DANNI CONSEGUITI

• che l'evento:
☐ del 29-30/10/2004
☐ novembre 2005
ha prodotto i seguenti effetti

☐ allagamento immobile sopra descritto

☐ ………………………………………………

con conseguente danneggiamento dei vani abitativi sotto indicati:

PIANO	USO	MQ
☐ seminterrato	☐ cucina	………………
	☐ camera	………………
	☐ camera	………………
	☐ bagno	………………
	☐ salotto	………………
	☐ cantine/garage	………………
	☐ ………..	………………
☐ terra	☐ cucina	………………
	☐ camera	………………
	☐ camera	………………
	☐ bagno	………………
	☐ salotto	………………
	☐ cantine/garage	………………
	☐ ………..	………………
	TOTALE	

QUADRO 1 (PAG 2 DI 3)

- che il ripristino dei beni danneggiati

☐ è stato già effettuato da parte del sottoscritto relativamente ai seguenti interventi:

☐ INTONACO e VERNICIATURA
☐ pulizia trattamento PAVIMENTI
☐ ripristino INFISSI
☐ IMPIANTO ELETTRICO
☐ IMPIANTO RISCALDAMENTO
☐ripristino/consolidamento parti strutturali
☐ sostituzione caldaia
☐rifacimento bagno/i e sostituzione sanitari
☐ ALTRO ……………………………………………………
……………………………………………………………

☐ non è stato ancora effettuato

☐ non è stato ancora effettuato/completato per i danni alla parte immobile, rimanendo da effettuare i seguenti interventi: ……………………………………………………………………………………………
……

☐ che ai fini dell'accesso al contributo si opta per la valutazione convenzionale del danno

VALUTAZIONE CONVENZIONALE DEL DANNO *(da riempire solo in caso di valutazione convenzionale)*

Importo riferito all'immobile (euro 100x totale mq…..) euro……………..
TOTALE AMMONTARE CONVENZIONALE DANNI euro……………..

☐ di aver sostenuto per il ripristino dei beni immobili spese pari o superiori al totale ammissibile a contributo come sopra indicato

☐ di aver sostenuto per il ripristino dei beni immobili spese inferiori al totale ammissibile a contributo come sopra indicato e pari a euro ……………………

QUADRO 1 (PAG 3 DI 3)

☐ che ai fini dell'accesso al contributo si opta per la valutazione analitica del danno

VALUTAZIONE ANALITICA DEL DANNO *(da riempire solo in caso di valutazione analitica)*
BENE IMMOBILE
- che i vani abitativi e gli impianti sopra specificati hanno riportato i seguenti danni:
....
....
....

come risulta dalla seguente documentazione allegata:
❑ n.......foto scattate da...........................in data.......................
❑ perizia redatta in data .... da ....
❑ altra documentazione ....

per gli interventi di ripristino
❑ è stata presentata DIA in data......... prot. n. ....
❑ non è stata presentata DIA in quanto gli interventi di ripristino non sono assoggettati a DIA

- che gli interventi di ripristino effettuati sulla parte immobile risultano dai seguenti giustificativi di spesa, tutti allegati alla presente domanda:

Lavori sull'immobile parti di proprietà esclusiva

OGGETTO FATTURA O SCONTRINO (elencare tipologie intervento)	ESTREMI FORNITORE O RIPARATORE	DATA E NUM. FATTURA O SCONTRINO	IMPORTO FATTURA O SCONTRINO	MODALITÀ DI PAGAMENTO E DATA
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
			Euro	
		TOTALE	EURO	

☐ non sono stati percepiti/non sono dovuti rimborsi assicurativi/contributi pubblici
☐ sono stati percepiti rimborsi assicurativi/contributi pubblici pari a euro .... come da quietanza allegata

la quota millesimale di proprietà delle parti comuni è pari a .... e corrisponde alla quota a carico sotto specificata

Lavori sull'immobile parti di proprietà comune

OGGETTO FATTURA O SCONTRINO (elencare tipologie intervento)	ESTREMI FORNITORE O RIPARATORE	DATA E NUM. FATTURA O SCONTRINO	INTESTATARIO FATTURA	IMPORTO FATTURA O SCONTRINO A CARICO DEL RICHIEDENTE	MODALITÀ DI PAGAMENTO E DATA
				Euro	
				Euro	
				Euro	
			TOTALE	EURO	

DICHIARA INOLTRE

- che le spese indicate riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dall'evento sopra indicato
- che l'originale della documentazione delle spese prodotta in copia, rimane a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza.
- che la documentazione della spesa dichiarata nella valutazione convenzionale sarà prodotta in caso di ammissione a contributo per l'importo del contributo su richiesta del Comune.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattenuti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge.

Data.. Firma ....

Fanno parte della domanda n. .... quadri 1

Si allegano:

- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria SEMPRE).
- ☐ quietanza risarcimento assicurativo (da allegare solo se percepito)

solo per valutazione danno analitica:

- ☐ Copia n. .... fatture
- ☐ n. .... scontrini fiscali in originale
- ☐ N. .... foto
- ☐ Perizia danni
- ☐ Altra documentazione
- ☐ copia certificato conformità impianto elettrico (solo se effettuato nuovo impianto)
- ☐ copia certificato conformità impianto riscaldamento (solo se effettuato nuovo impianto)
- ☐ copia certificato conformità caldaia (solo se effettuata sostituzione)

ALLEGATO *B*

EVENTO ALLUVIONALE 29 E 30 OTTOBRE 2004 E NOVEMBRE 2005 PROVINCIE DI AREZZO, GROSSETO, SIENA DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI IMMOBILI NON DANNEGGIATI MA DICHIARATI INAGIBILI

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 1 comma 3 lettera *b)* dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006, le iniziative di sostegno finanziario a favore dei proprietari di beni immobili «prima casa» dichiarati inagibili a causa di movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi del 29-30 ottobre 2004 e novembre 2005 nelle Province di Arezzo Grosseto e Siena.

Contributi per immobili inagibili

1 - Accertamento.

Anche al di fuori delle ipotesi di danno di cui all'allegato *A*, sono concessi contributi esclusivamente ai proprietari di beni immobili «prima casa» dichiarati inagibili a causa di movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi per i quali è attivata la procedura contributiva, nel limite strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilità. Ai fini della concessione del contributo rilevano le ipotesi di inagibilità totale, oppure parziale nei limiti in cui pregiudichino la abitabalità dell'immobile.

Per gli immobili «prima casa» dichiarati inagibili, i Comuni provvedono d'ufficio, entro il 30 ottobre 2006, a definire sulla base di apposita relazione tecnica, la ripristinabilità delle condizioni di sicurezza tramite interventi a cura e spese dei privati proprietari. In tale caso i Comuni individuano anche il tipo di interventi strettamente necessari per la revoca del provvedimento di inagibilità.

Di tali valutazioni i Comuni danno comunicazione agli interessati e alla Regione nei successivi dieci giorni.

2.Valore del danno e determinazione del contributo.

Il valore del danno è costituito dal costo degli interventi strettamente funzionali alla revoca iei provvedimenti di inagibilità. Il contributo è calcolato applicando la percentuale del 75% del valore del danno, nel limite massimo di euro 35.000,00;

3 - Procedura.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, i proprietari presentano la domanda per la concessione del contributo, unitamente alla perizia per la quantificazione delle spese per l'esecuzione dei lavori definiti dal Comune.

Il Comune verifica che gli interventi proposti e periziati siano strettamente funzionali alla revoca dei provvedimenti di inagibilità, e la congruità economica della perizia.

Il Comune ammette a contributo i privati interessati applicando quanto previsto al punto 2 e ne dà comunicazione al Commissario.

Al termine dei lavori, i privati ne danno comunicazione al Comune inviando la documentazione giustificativa della spesa.

Il Comune verifica la documentazione contabile, accerta il rilascio di tutti i provvedimenti autorizzatori previsti per l'esecuzione dei lavori, nonché l'esecuzione degli stessi in conformità al progetto autorizzato e per l'ammontare di spesa già previsto. I risultati delle verifiche e la documentazione giustificativa della spesa sono trasmessi al Commissario per l'erogazione del contributo.

Il Comune entro entro giorni dalla disponibilità delle risorse finanziarie, liquida l'importo del contributo ai beneficiari, dandone comunicazione al commissario.

06A07637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato di rettifica, relativo all'avviso riguardante l'entrata in vigore dell'Accordo sugli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, con allegati e tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996 (legge 6 febbraio 2006, n. 66).

Il giorno 8 agosto 2006 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 il comunicato di entrata in vigore dell'Accordo sugli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, con allegati e tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996 (legge 6 febbraio 2006, n. 66). In esso e stato erroneamente riportato che la legge 6 febbraio 2006, n. 66 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2005, n. 18 - S.O., mentre gli estremi di pubblicazione corretti sono: *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2006, n. 53 - S.O.

06A07620

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario di Ashgabad (Turkmenistan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luigi Fontanabona, Console onorario in Ashgabad, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Mosca);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Ashgabad;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Mosca;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio dei visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Ashgabad;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Mosca;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Ashgabad, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Mosca;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A07650

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Swakopmund (Namibia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giancarlo Ladurini, vice console onorario in Swakopmund, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Windhoek degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Windhoek delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili,

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Windhoek dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Windhoek della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Swakopmund;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Windhoek delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Swakopmund;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Windhoek;

g) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice Consolato onorario in Swakopmund dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Windhoek;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A07651

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Oporto (Portogallo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Angelo Arena, console onorario in Oporto (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona);

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà, e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

8. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Oporto;

9. rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

10. sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

11. rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi di transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

12. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Oporto;

13. effettuazione delle operazione richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

14. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A07652

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 agosto 2006

Dollaro USA	1,2718
Yen	148,34
Lira cipriota	0,5759
Corona ceca	28,118
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67435
Fiorino ungherese	273,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8773
Corona svedese	9,2005

Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,566
Franco svizzero	1,5807
Corona islandese	90,44
Corona norvegese	7,9980
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2770
Nuovo leu romeno	3,5354
Rublo russo	34,1350
Nuova lira turca	1,8645
Dollaro australiano	1,6692
Dollaro canadese	1,4338
Yuan cinese	10,1477
Dollaro di Hong Kong	9,8935
Rupia indonesiana	11560,66
Won sudcoreano	1228,24
Ringgit malese	4,6786
Dollaro neozelandese	2,0143
Peso filippino	65,243
Dollaro di Singapore	2,0111
Baht tailandese	47,567
Rand sudafricano	8,7252

Cambi del giorno 15 agosto 2006

Dollaro USA	1,2725
Yen	148,36
Lira cipriota	0,5759
Corona ceca	28,093
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67365
Fiorino ungherese	275,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8853
Corona svedese	9,2160
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,540
Franco svizzero	1,5817
Corona islandese	90,41
Corona norvegese	8,0290
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2758
Nuovo leu romeno	3,5288
Rublo russo	34,1470
Nuova lira turca	1,8680
Dollaro australiano	1,6703
Dollaro canadese	1,4393
Yuan cinese	10,1819
Dollaro di Hong Kong	9,8993
Rupia indonesiana	11574,02
Won sudcoreano	1228,85
Ringgit malese	4,6852
Dollaro neozelandese	2,0150
Peso filippino	65,489
Dollaro di Singapore	2,0119
Baht tailandese	47,685
Rand sudafricano	8,7608

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07875-06A07876

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Bican società di revisione S.a.s. di Caratozzolo Marcello e Nuccio Salvatore» con sede in Roma, ora «Bican società di revisione S.a.s. di Aglialoro Marco Aurelio», con sede legale in Palermo, iscritta presso il registro delle imprese di Palermo.

Con decreto direttoriale 1° agosto 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 20 dicembre 1994, alla società «Bican società di revisione S.a.s. di Caratozzolo Marcello e Nuccio Salvatore» con sede in Roma, ora «Bican società di revisione S.a.s. di Aglialoro Marco Aurelio», con sede legale in Palermo, iscritta presso il registro delle imprese di Palermo, numero di iscrizione e codice fiscale 04479611008, è revocata.

06A07649

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Oscypek» ai sensi degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 180 del 2 agosto 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Regionalny Zwiazek Hodowcòw Owiec i Kòz, ai sensi degli articoli 5 e 17 del Reg. (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il formaggio - classe 1.3 denominato «Oscypek».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A07636

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Profit società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 luglio 2006, ha nominato il sig. dott. Giuseppe Verrascina commissario straordinario ed i signori rag. Pierluigi Bevilini, prof. Giovanni Fiori e avv. Alessandra Stabilini componenti il Comitato di sorveglianza della «Profit società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 luglio 2006.

06A07625

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della «Profit società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Milano

Nella riunione del 10 luglio 2006 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Profit società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Milano - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 6 luglio 2006, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - il rag. Pierluigi Bevilini è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

06A07626

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della «Profit Investment società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Milano.

Nella riunione del 10 luglio 2006 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Profit Investment società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Milano - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze in data 6 luglio 2006, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - il dott. Francesco Ippolito è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

06A07627

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del Comitato di sorveglianza della «Profit Investment società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 luglio 2006, ha nominato il sig. dott. Alberto Cicardi commissario straordinario ed i signori prof. Andrea Calamanti, dott. Francesco Ippolito e avv. Diego Manente componenti del Comitato di sorveglianza della «Profit Investment società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Milano, posta in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 6 luglio 2006.

06A07628

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con il decreto del presidente della Giunta regionale n. 155 del 19 luglio 2006 la società «Cutolo Michele e figli S.p.a.» con sede in contrada La Francesca - 85028 Rionero in V. (Potenza) è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale naturale denominata «Cutolo Rionero Fonte Blues» previa applicazione delle operazioni di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 7 del decreto legislativo n. 105/1992 così come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339/1999.

06A07635

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la Giunta della Camera di commercio di Novara ha nominato, con la deliberazione n. 116 del 18 luglio 2006, conservatore del registro delle imprese dell'Ente, a decorrere dal 1° settembre 2006, la dott.ssa Margherita Baldelli, segretario generale dell'Ente con pari decorrenza dall'1° settembre 2006, in sostituzione del dott. Alberto Serino, che cesserà dal servizio il 31 agosto 2006.

06A07638

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-191) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.